



Giugno 2024

Modifica del Codice civile (Protezione degli adulti)

Rapporto sui risultati della consultazione



Risultati della consultazione: modifica del Codice civile (Protezione degli adulti)

Indice

1	In generale	4
1.1	Panoramica	4
1.2	Oggetto della consultazione.....	4
2	Elenco dei pareri pervenuti	5
3	Osservazioni generali sull'avamprogetto	5
3.1	Approvazione dell'impostazione e dei punti chiave dell'avamprogetto	5
3.2	Rifiuto o richiesta di rinvio del progetto	6
4	Osservazioni sui punti chiave dell'avamprogetto	7
4.1	Ottimizzazione del mandato precauzionale: deposito, obbligo di informarsi e convalida	7
4.1.1	In generale	7
4.1.2	Deposito del mandato precauzionale (art. 361a AP-CC)	7
4.1.3	Obbligo dell'APMA di informarsi (art. 363 cpv. 1 AP_CC).....	9
4.1.4	Convalida del mandato precauzionale.....	9
4.1.5	Altri aspetti relativi al mandato precauzionale.....	10
4.2	Estensione della cerchia dei rappresentanti legali e dei loro diritti di rappresentanza.....	10
4.2.1	Diritto legale di rappresentanza (art. 374 cpv. 1 e 378 cpv. 1 n. 3 e 8 AP-CC).....	10
4.2.2	Precisazione della portata del diritto legale di rappresentanza (art. 374 cpv. 2 e 3 AP-CC)	11
4.2.3	Intervento limitato dell'APMA (art. 376 AP-CC)	12
4.3	Migliorare il coinvolgimento delle persone vicine	13
4.3.1	Nozione di persona vicina nel diritto della protezione dei minori e degli adulti (art. 389a AP-CC)	13
4.3.2	Persone vicine come curatori	16
4.3.2.1	Obbligo dell'APMA di esaminare la possibilità di nominare curatore una persona vicina o un altro curatore privato (art. 400 cpv. 1 ^{bis} AP-CC)	16
4.3.2.2	Considerazione dei desideri dell'interessato o delle persone a lui vicine in merito alla nomina del curatore (art. 401 cpv. 4 AP-CC)	17
4.3.2.3	Relazione tra il curatore e la persona vicina (art. 406 cpv. 3 e 413 cpv. 3 AP-CC)	18
4.3.2.4	Agevolazioni per le persone vicine nominate curatori (art. 420 AP-CC).....	20
4.3.3	Rafforzamento della posizione procedurale delle persone vicine.....	22
4.3.3.1	Rinuncia alla distinzione tra domanda e avviso (di pericolo) (art. 368, 376, 381, 390 AP-CC).....	22
4.3.3.2	Coinvolgimento delle persone vicine nell'accertamento dei fatti (art. 446 cpv. 2 ^{bis} AP-CC)	23
4.3.3.3	Qualifica di partecipanti al procedimento delle persone vicine o di terzi (art. 446a AP-CC).....	23
4.3.3.4	Legittimazione ricorsuale nei procedimenti dinanzi al Tribunale federale	25
4.4	Normativa legale sulla competenza territoriale dell'APMA e del giudice nell'ambito del ricovero a scopo di assistenza	25
4.4.1	Competenza territoriale dell'APMA per la verifica periodica secondo l'articolo 431 CC.....	25

Risultati della consultazione: modifica del Codice civile (Protezione degli adulti)

4.4.2	Competenza territoriale per la decisione giudiziaria secondo l'articolo 439 CC.....	26
4.4.3	Altre questioni relative alla procedura nell'ambito del ricovero a scopo di assistenza	26
4.5	Creazione di una base legale per una statistica svizzera sulla protezione dei minori e degli adulti (art. 441a AP-CC).....	27
4.6	Diritti e obblighi d'avviso nella protezione degli adulti, collaborazione nel procedimento.....	27
4.6.1	In generale	27
4.6.2	Diritto d'avviso delle persone vincolate dal segreto professionale secondo il Codice penale (art. 443 cpv. 2 AP-CC).....	28
4.6.3	Obblighi di avviso (art. 443a AP-CC).....	29
4.6.4	Diritto e obbligo di collaborazione nel procedimento (art. 448 cpv. 1 ^{bis} – 3 AP-CC).....	31
4.7	Regole precise sulla comunicazione e le informazioni sulle misure di protezione degli adulti.....	32
4.7.1	Obbligo di comunicazione al Comune di domicilio (art. 449c cpv. 1 n. 2 lett. a AP-CC).....	32
4.7.2	Informazioni dell'APMA alle persone vicine e a terzi (art. 451 cpv. 1 ^{bis} e 2 AP-CC).....	34
5	Altre osservazioni e proposte.....	35
5.1	Creazione di una procedura standardizzata dinanzi all'APMA	35
5.2	Abrogazione della curatela generale (art. 398 CC)	36
5.3	Modifica dei requisiti di convalida del mandato precauzionale	36
5.4	Ricovero a scopo di assistenza	37
5.5	Modifica dell'allegato all'ordinanza sulla tessera d'assicurato per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.....	37
6	Ripercussioni del progetto per la Confederazione e i Cantoni.....	37
7	Consultazione	37
	Anhang / Annexe / Allegato.....	38

Riassunto

Il 22 febbraio 2023 il Consiglio federale ha avviato la consultazione sulla modifica del Codice civile (Protezione degli adulti) allo scopo di migliorare alcuni punti dell'attuale diritto della protezione degli adulti. L'avamprogetto mira in particolare a promuovere il diritto all'autodeterminazione e a rafforzare la solidarietà nella famiglia. Attua inoltre diversi interventi parlamentari depositati dall'entrata in vigore, nel 2013, della nuova normativa sulla protezione dei minori e degli adulti. La consultazione è durata fino al 31 maggio 2023.

Ventisei Cantoni, 5 partiti nonché 63 tra organizzazioni e privati hanno espresso un parere, il che porta il totale dei pareri pervenuti a 94.

La netta maggioranza dei partecipanti accoglie con favore l'impostazione dell'avamprogetto. Solo 2 Cantoni, 1 partito, 6 organizzazioni e 2 privati respingono l'avamprogetto o ne chiedono il rinvio, perché ritengono che occorra integrarlo con temi quali l'abolizione della curatela generale e la revisione della regolamentazione del ricovero a scopo di assistenza.

La maggioranza dei partecipanti accoglie con favore sia la promozione del diritto all'autodeterminazione (introducendo la possibilità di depositare il mandato precauzionale presso un ufficio pubblico) sia il rafforzamento della solidarietà familiare con l'estensione dei diritti di rappresentanza legale ai partner di fatto e il maggior coinvolgimento delle persone vicine (che saranno definite nella legge). Le disposizioni proposte hanno tuttavia suscitato numerosi commenti e proposte di modifica, da parte sia dei favorevoli sia dei contrari.

1 In generale

1.1 Panoramica

La procedura di consultazione sull'avamprogetto di modifica del Codice civile¹ (Protezione degli adulti) (AP-CC) è durata dal 22 febbraio al 31 maggio 2023.

Hanno espresso un parere 26 Cantoni, 5 partiti, 60 organizzazioni² e 4 privati (in 3 pareri³). Un Cantone⁴ si è astenuto dal formulare un parere rimandando a quello della Conferenza intercantonale per la protezione dei minori e degli adulti (COPMA), che condivide pienamente⁵. Complessivamente sono pervenuti 94 pareri.

Due organizzazioni⁶ hanno rinunciato espressamente a esprimere un parere.

1.2 Oggetto della consultazione

La nuova normativa sulla protezione dei minori e degli adulti è entrata in vigore il 1° gennaio 2013, e dieci anni dopo, nonostante un bilancio positivo, il Consiglio federale propone modifiche mirate. L'obiettivo non è solo promuovere il diritto all'autodeterminazione, consentendo il deposito del mandato precauzionale presso un ufficio pubblico, ma anche rafforzare la solida-

¹ RS 210

² 21 di queste 60 organizzazioni hanno formulato un parere identico. Si tratta di *insieme*, l'organizzazione mantello delle associazioni di genitori di persone con disabilità mentale, e delle 20 associazioni regionali *Insieme*. Di seguito questi pareri sono indicati con il nome «21insieme»

³ Luca Maranta e Daniel Rosch hanno espresso un parere congiunto (Maranta/Rosch).

⁴ OW.

⁵ Anche SZ (pag. 1) condivide il parere di COPMA, ma con due eccezioni (cfr. art. 401 cpv. 4 e 443 cpv. 3 AP-CC).

⁶ UNIL, Unione svizzera degli imprenditori.

Risultati della consultazione: modifica del Codice civile (Protezione degli adulti)

rietà nella famiglia estendendo i diritti di rappresentanza legale ai conviventi di fatto e migliorando il coinvolgimento delle persone vicine (che saranno definite nella legge) nei procedimenti e nelle decisioni delle autorità di protezione dei minori e degli adulti (APMA). Le APMA devono inoltre esaminare più approfonditamente la possibilità di nominare curatore una persona vicina. L'avamprogetto migliora i diritti e gli obblighi d'avviso nella protezione degli adulti e introduce un nuovo disciplinamento ai fini della creazione di basi e dati statistici, uniformi su scala svizzera, sulle misure di protezione. Prevede inoltre una regolamentazione della competenza territoriale dell'APMA e del giudice nell'ambito del ricovero a scopo di assistenza. Infine, viene proposto anche l'adeguamento delle norme, entrate in vigore il 1° gennaio 2024, sulle comunicazioni e sulle informazioni relative alle misure di protezione degli adulti.

2 Elenco dei pareri pervenuti

L'elenco dei Cantoni, dei partiti, delle organizzazioni e dei privati che hanno espresso un parere figura nell'allegato.

3 Osservazioni generali sull'avamprogetto

La maggior parte dei partecipanti commenta sia gli obiettivi fondamentali del progetto sia le proposte concrete. Solo 3 Cantoni⁷, 12 organizzazioni⁸ e 1 privato⁹ non hanno commentato il progetto in termini generali, limitandosi a una valutazione tecnica.

3.1 Approvazione dell'impostazione e dei punti chiave dell'avamprogetto

Due Cantoni¹⁰ approvano l'avamprogetto nel suo insieme.

La maggioranza degli altri partecipanti, ovvero 66 in totale, tra cui 19 Cantoni¹¹, 4 partiti¹², 42 organizzazioni¹³ e 1 privato¹⁴ approva l'impostazione del progetto,

Quindici Cantoni¹⁵, 3 partiti¹⁶ e 6 organizzazioni¹⁷ approvano espressamente il rafforzamento del diritto all'autodeterminazione. Molti partecipanti tra cui 15 Cantoni¹⁸, 4 partiti¹⁹ e 8 organizzazioni²⁰ accolgono positivamente anche il rafforzamento della solidarietà familiare. Alcuni²¹ precisano che per quanto riguarda il miglioramento del coinvolgimento delle persone vicine,

⁷ NW, VS, ZG.

⁸ AS, ATD, EKS, Protezione dell'infanzia Svizzera, Leaving Care, mfe, FSA, SSMIG, FSN, ASUSC, ASSA, VZE.

⁹ Neuenschwander.

¹⁰ JU, SG.

¹¹ AG (pag. 1), AI (pag. 1), BE (pag. 1), BL (pag. 1), BS (pag. 1), FR (pag. 1), GE (pag. 1), GL (pag. 1), GR (pag. 1), LU (pag. 1), NE (pag. 1), OW (pag. 1), SH (pag. 1), SO (pag. 1), SZ (pag. 1), TG (pag. 1), TI (pag. 1), VD (pag. 2), ZH (pag. 1).

¹² Alleanza del centro (pag. 1), PLR (pag. 1), I verdi (pag. 1), PS (pag. 1).

¹³ ARTISET (pag. 1), AvenirSocial (pag. 2), BFH (pag. 1), FMH (pag. 1), FPS (pag. 1), HES-SO (pag. 1), 21x Insieme (pag. 1), COPMA (pag. 1), CSRFF (pag. 1), pro mente sana FR (pag. 1), Pro Senectute (pag. 1), Raiffeisen (pag. 1), ASSM (pag. 1), ASB (pag. 1), ASC (pag. 1), USAM (pag. 1), CSVD (pag. 1), UCS (pag. 1), ASCP (pag. 2), ASM (pag. 1), UNIGE (pag. 1), UNINE (pag. 1).

¹⁴ Schwander (pag. 1).

¹⁵ AI (pag. 1), BE (pag. 1), BL (pag. 1), BS (pag. 1), FR (pag. 1), GE (pag. 1), GL (pag. 1), LU (pag. 1), NE (pag. 1), OW, SG, SO (pag. 1), SZ (pag. 1), TI (pag. 1), ZH (pag. 1).

¹⁶ Alleanza del centro (pag. 1), I verdi (pag. 1), PS (pag. 1).

¹⁷ ARTISET (pag. 2), AvenirSocial (pag. 2), BFH (pag. 1), FPS (pag. 1), COPMA (pag. 1), Pro Senectute (pag. 1).

¹⁸ AG (pag. 2), AI (pag. 1), BE (pag. 1), BL (pag. 1), BS (pag. 1), FR (pag. 1), GE (pag. 1), GL (pag. 1), LU (pag. 1), NE (pag. 1), OW, SG, SO (pag. 1), SZ (pag. 1), TI (pag. 1).

¹⁹ Alleanza del centro (pag. 1), PLR (pag. 1), I verdi (pag. 1), PS (pag. 1).

²⁰ ARTISET (pag. 2), AvenirSocial (pag. 2), BFH (pag. 1), FPS (pag. 1), COPMA (pag. 1), pro mente sana FR (pag. 1), ASB (pag. 1), ASCP (pag. 1).

²¹ ARTISET (pag. 2), COPMA (pag. 1), ASCP (pag. 1).

Risultati della consultazione: modifica del Codice civile (Protezione degli adulti)

l'avamprogetto corrisponde ampiamente a quanto succede già oggi nella pratica, perché le APMA e i curatori coinvolgono già le persone vicine, sempreché ciò sia nell'interesse della persona bisognosa di aiuto. Le modifiche legali rafforzeranno questa prassi e la renderanno standard in tutta la Svizzera.

Alcuni partecipanti, pur approvando l'avamprogetto in linea di massima, sollevano critiche. Un partito²² si chiede ad esempio perché le raccomandazioni del Comitato delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità non siano tenute in maggiore considerazione²³ e 21 organizzazioni²⁴ si rammaricano espressamente del fatto che non siano state apportate modifiche per far progredire l'attuazione della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità (CDPD)²⁵ (v. n. 5.2).

3.2 Rifiuto o richiesta di rinvio del progetto

Il progetto viene esplicitamente respinto da 2 Cantoni²⁶, 1 partito²⁷, 6 organizzazioni²⁸ e 2 privati²⁹.

Entrambi i Cantoni giustificano il loro rifiuto adducendo che al momento non è necessaria una revisione del diritto materiale e chiedono il rinvio del progetto. A loro parere occorre piuttosto elaborare un diritto procedurale codificato a livello federale in materia di protezione dei minori e degli adulti secondo il diritto civile (v. n. 5.1).

Un partito³⁰, invece, chiede la revisione dell'avamprogetto nel senso di una riformulazione radicale della normativa sulla protezione dei minori e degli adulti, al fine di garantire un intervento adeguato dell'APMA.

Cinque organizzazioni³¹ criticano la decisione del Consiglio federale di rinunciare, nel quadro dell'attuale avamprogetto, agli adeguamenti necessari all'armonizzazione della normativa sulla protezione degli adulti con la CDPD (v. n. 5.2) e per questo motivo respingono l'avamprogetto o ne chiedono il rinvio.

Due privati³² respingono l'avamprogetto per vari motivi e ne chiedono il rinvio. Auspicano una revisione radicale della protezione degli adulti che coinvolga le persone interessate e tratti i temi più pressanti nella prassi della protezione degli adulti. Si tratta di unificare la procedura nell'ambito della protezione dei minori e degli adulti (v. n. 5.1), di attuare la CDPD nella normativa sulla protezione degli adulti (con l'abolizione della curatela generale, v. n. 5.2) e di rivedere la regolamentazione del ricovero a scopo di assistenza (v. n. 5.4)³³. Essi temono inoltre che il rafforzamento della posizione delle persone vicine aumenti il rischio di abusi, poiché

²² PS (pag. 2)

²³ Il PS accoglie tuttavia con favore il fatto che le raccomandazioni del Comitato ONU sui diritti delle persone con disabilità saranno incorporate nelle misure di politica in favore delle persone disabili del Consiglio federale per gli anni 2023-2026 (pag. 2).

²⁴ 21xInsieme (pag. 1).

²⁵ Convenzione sui diritti delle persone con disabilità (CDPD); RS 0.109

²⁶ AR (pag. 2), UR (pag. 3).

²⁷ UDC (pag. 1).

²⁸ Inclusion Handicap (pag. 2), Pro Infirmis (pag. 1), pro mente sana DE (pag. 1), FSC (pag. 1), SVgE (pag. 3 segg.), UCBCIECHI (pag. 1).

²⁹ Maranta/Rosch (pag. 1 seg.).

³⁰ UDC (pag. 1).

³¹ Inclusion Handicap (pag. 3 segg.), Pro Infirmis (pag. 1), pro mente sana DE (pag. 1), FSC (pag. 1), UCBCIECHI (pag. 1).

³² Maranta/Rosch (pag. 2).

³³ Maranta/Rosch (pag. 5).

Risultati della consultazione: modifica del Codice civile (Protezione degli adulti)

tali persone, pur rappresentando spesso un sostegno essenziale per le persone affette da malattie o disabilità mentali, possono, in determinati casi, compromettere l'autonomia delle persone interessate³⁴. Questo timore è condiviso anche da un'altra organizzazione³⁵, secondo la quale l'avamprogetto deve essere respinto perché facilita la caccia all'eredità.

4 Osservazioni sui punti chiave dell'avamprogetto

4.1 Ottimizzazione del mandato precauzionale: deposito, obbligo di informarsi e convalida

4.1.1 In generale

Alcuni partecipanti, che difendono in particolare gli interessi delle persone con disabilità, si sono espressi non solo sulle proposte formulate in sede di consultazione, ma anche su questo istituto giuridico e sui suoi effetti:

- 21 organizzazioni³⁶ criticano il mandato precauzionale di per sé, da un lato perché le persone con disabilità mentale, che non hanno la capacità di discernimento così come definita dalla legge, sono categoricamente escluse da questa possibilità e dall'altro, a causa degli effetti giuridici del mandato precauzionale quale scelta di eterodeterminazione. Secondo queste organizzazioni la conseguente revoca dell'esercizio dei diritti civili è contraria al sistema di decisione assistita auspicato dalla CDPD. Lo stesso vale per la curatela generale (v. n. 5.2);
- per quanto riguarda la forma da dare al mandato precauzionale (cfr. art. 371 CC), alcuni partecipanti³⁷ sottolineano lo svantaggio delle persone con disabilità visiva, costrette a costituire il mandato precauzionale per atto pubblico. Ritengono che i mandati precauzionali devono poter essere redatti anche in una forma digitale (p. es. audiovisiva) come già chiesto dal postulato 20.3797 Dobler³⁸. Un'altra organizzazione³⁹ chiede una revisione totale delle prescrizioni formali per consentire un trattamento completamente elettronico della costituzione e del deposito della documentazione relativa al mandato precauzionale.

4.1.2 Deposito del mandato precauzionale (art. 361a AP-CC)

Dieci Cantoni⁴⁰, 4 partiti⁴¹ e 17 organizzazioni⁴² accolgono con favore l'obbligo per i Cantoni di designare (almeno) un ufficio pubblico responsabile per il deposito del mandato precauzio-

³⁴ Maranta/Rosch (pag. 3 seg.).

³⁵ SVgE (pag. 3).

³⁶ 21xInsieme (pag. 2).

³⁷ Inclusion Handicap (pag. 5), FSC (pag. 2), UCBCIECHI (pag. 1).

³⁸ Secondo il postulato 20.3797 Dobler i testamenti e i mandati precauzionali devono poter essere redatti in forma digitale e occorre evitare che le prescrizioni formali portino a una discriminazione di determinati gruppi della popolazione. Questo postulato è consultabile al seguente indirizzo: www.parlament.ch > Attività parlamentare > Ricerca Curia vista > (numero della pratica) 20.3797.

³⁹ Pro Senectute (pag. 2).

⁴⁰ BS (pag. 2), FR (pag. 1), LU (pag. 1), NW (pag. 1), OW, SH (pag. 1), SO (pag. 2), SZ (pag.1), UR (pag. 3), ZH (pag. 2).

⁴¹ Alleanza del centro (pag. 1), PLR (pag. 1 seg.), I verdi (pag. 1), UDC (pag. 1).

⁴² ARTISET (pag. 4), FMH (pag. 1), FPS (pag. 1), COPMA (pag. 2), pro mente sana DE (pag. 7), Pro Senectute (pag. 2), Raiffeisen (pag. 1), ASSM (pag. 1), FSA/SAV (pag. 1), ASB (pag. 2), ASC (pag. 2), ASC-USAM, FSN (pag. 2 seg.), ASCP (pag. 2), SVgE (pag. 5), ASUSC, ASSA (pag. 1).

Risultati della consultazione: modifica del Codice civile (Protezione degli adulti)

nale; ciò contribuirà a unificare il diritto e a migliorare la tracciabilità dei mandati precauzionali. Solo un Cantone⁴³ respinge la modifica proposta e dubita dell'efficacia della nuova disposizione, perché il deposito è solo un'opzione e non un obbligo per la persona interessata.

La possibilità di depositare il mandato precauzionale presso un ufficio pubblico consentirà alla popolazione di essere meglio informata sull'istituto giuridico del mandato precauzionale⁴⁴. Alcuni partecipanti⁴⁵ chiedono di lanciare campagne informative al riguardo e uno di essi⁴⁶ auspica che tali campagne spieghino chiaramente i vantaggi non solo del deposito, ma anche dell'iscrizione del mandato precauzionale in Infostar.

Diversi partecipanti si sono espressi sull'ufficio o sugli uffici di custodia che ogni Cantone dovrà designare. Per alcuni di loro tale ufficio deve essere l'APMA⁴⁷ o il Comune di domicilio⁴⁸. Tre organizzazioni⁴⁹, invece, si oppongono con forza alla designazione del Comune di domicilio come ufficio di deposito. In alternativa, alcuni partecipanti hanno proposto di iscrivere il luogo di deposito del mandato precauzionale nel registro svizzero dei testamenti (RCT)⁵⁰. Un'organizzazione⁵¹, invece, sottolinea l'importanza di non privatizzare il servizio di deposito, perché i mandati precauzionali contengono dati sensibili. Tuttavia, alcuni partecipanti⁵² preferirebbero che il mandato precauzionale sia depositato presso un unico ufficio in ogni Cantone. Secondo due partecipanti⁵³ potrebbe trattarsi della stessa autorità prevista per il deposito dei testamenti. Un partecipante⁵⁴ propone una designazione federale del servizio di deposito per evitare normative Cantionali diverse. Un altro⁵⁵ suggerisce la creazione di un ufficio di custodia nazionale, in modo da evitare problemi in caso di cambio di domicilio.

L'interazione tra il deposito presso il servizio di custodia e l'iscrizione in Infostar ha dato luogo a diversi commenti. Per alcuni partecipanti⁵⁶, la legge deve obbligare l'ufficio pubblico presso cui è depositato il mandato precauzionale a comunicare tale deposito all'ufficio dello stato civile. Un altro⁵⁷ auspica l'iscrizione in Infostar di tutti i mandati depositati. Le APMA potrebbero quindi chiedere informazioni a una sola autorità e non a due, come proposto dall'avamprogetto⁵⁸. Un Cantone⁵⁹ suggerisce la creazione di disposizioni legali secondo le quali, per ogni persona iscritta, Infostar indichi se questa ha depositato un mandato precauzionale o no, così da eliminare il problema del cambio di domicilio.

⁴³ TI (pag.2).

⁴⁴ UNINE (pag. 2).

⁴⁵ TI (pag. 2), Alleanza del centro (pag. 1), Pro Senectute (pag. 2), UNIGE (pag. 2).

⁴⁶ UNIGE (pag. 2).

⁴⁷ ASCP (pag. 3).

⁴⁸ TI (pag.2).

⁴⁹ ASC (pag. 2), UCS (pag. 2), ASSA (pag. 1 seg.)

⁵⁰ FSN (pag. 2 seg.).

⁵¹ SVgE (pag. 5).

⁵² FR (pag. 1 seg.), VD (pag. 2), ZG (pag. 1 seg.), ARTISET (pag. 4), ASUSC, ASCP (pag. 3).

⁵³ ASUSC, FSN (pag. 2 seg.).

⁵⁴ UNINE (pag. 2).

⁵⁵ UCS (pag.2).

⁵⁶ GE (pag. 2), ASB (pag. 2).

⁵⁷ I verdi (pag. 1).

⁵⁸ GE (pag. 2), ASB (pag. 2).

⁵⁹ ZH (pag. 2).

Risultati della consultazione: modifica del Codice civile (Protezione degli adulti)

Diversi partecipanti mettono tuttavia in discussione il mantenimento dell'opzione di iscrivere in Infostar la costituzione del mandato precauzionale e il suo luogo di deposito, soprattutto se in futuro esisterà un solo ufficio cantonale di deposito⁶⁰. In questo modo sarebbe inoltre più facile per l'APMA informarsi. Secondo un Cantone⁶¹ un'altra opzione è inserire il mandato precauzionale nella cartella informatizzata del paziente, così da rendere superflua l'iscrizione in Infostar.

Infine, due partecipanti⁶² chiedono di analizzare il numero di casi intercantionali in cui il mandato precauzionale è depositato presso un ufficio pubblico cantonale e valutare in base al risultato la necessità di allestire un registro nazionale.

4.1.3 Obbligo dell'APMA di informarsi (art. 363 cpv. 1 AP_CC)

Tre Cantoni⁶³, un partito⁶⁴ e nove organizzazioni⁶⁵ accolgono con favore il fatto che l'APMA sia obbligata a informarsi su un mandato precauzionale non solo presso l'ufficio dello stato civile, ma anche presso l'ufficio di custodia designato dal Cantone. Anche in quest'ottica conviene designare un'unica autorità cantonale quale servizio di deposito ai fini dell'informazione dell'APMA⁶⁶. Sarebbe inoltre opportuno concedere all'APMA l'accesso a Infostar, in modo che possa verificare se l'interessato ha depositato un mandato precauzionale⁶⁷. Secondo 1 organizzazione⁶⁸, occorre valutare l'opportunità di procedere a una verifica nel RCT⁶⁹.

4.1.4 Convalida del mandato precauzionale

Tre Cantoni⁷⁰, 1 partito⁷¹, 6 organizzazioni⁷² e 1 privato⁷³ accolgono con favore il mantenimento della convalida del mandato precauzionale da parte dell'APMA.

Un partito⁷⁴, invece, ne chiede la soppressione. Un Cantone⁷⁵, ritiene che convenga incaricare della convalida un altro servizio, non l'APMA, in modo da tenere in considerazione il desiderio dei cittadini di organizzarsi da sé le proprie misure precauzionali senza il coinvolgimento dell'APMA. Quest'ultima deve solo esercitare una funzione di vigilanza nei casi di abuso segnalati secondo l'articolo 368 CC⁷⁶.

⁶⁰ FR (pag. 2), GE (pag. 2), VD (pag. 2), ZG (pag. 1 seg.).

⁶¹ TI (pag.2).

⁶² PLR (pag. 2), FMH (pag. 1).

⁶³ LU (pag. 1), OW, SZ (pag. 1).

⁶⁴ PLR (pag. 2).

⁶⁵ ARTISET (pag. 4), FMH (pag. 1), COPMA (pag. 2), pro mente sana DE (pag. 7), Pro Senectute (pag. 2), Raiffeisen (pag. 1), ASSM (pag. 1), FSN (pag. 3), ASUSC.

⁶⁶ FR (pag. 2), GE (pag. 2), VD (pag. 2), ZG (pag. 2), ARTISET (pag. 4).

⁶⁷ VS (pag. 1), ZH (pag. 2).

⁶⁸ FSN (pag. 3).

⁶⁹ Ad oggi nel RCT sono depositati più di 4500 mandati precauzionali (cfr. FSN, pag. 2).

⁷⁰ FR (pag.1), OW, SZ (pag. 1).

⁷¹ PS (pag. 2).

⁷² ARTISET (pag. 4 seg.), COPMA (pag. 2), Pro Senectute (pag. 2), Raiffeisen (pag. 1), ASB (pag. 2), ASCP (pag. 3), UNINE (pag. 1).

⁷³ Schwander (pag. 3).

⁷⁴ UDC (pag. 1).

⁷⁵ BS (pag.2).

⁷⁶ BS (pag.2).

4.1.5 Altri aspetti relativi al mandato precauzionale

Alcuni partecipanti deplorano la mancanza di chiarimenti sul rapporto tra il mandato precauzionale e le procure o i mandati con una clausola di continuazione. Uno di essi⁷⁷ ritiene che la costituzione di un mandato precauzionale debba estinguere i mandati con clausole di continuazione (art. 405 cpv. 1 del Codice delle obbligazioni [CO]). Un altro⁷⁸ ritiene che il primato del mandato precauzionale come *lex specialis* rispetto ad altri mandati costituiti prima dell'insorgere dell'incapacità di giudizio debba essere chiarito in una disposizione di legge.

Secondo un partecipante⁷⁹ il legislatore deve inoltre chiarire se il rimando alle disposizioni del CO sul mandato di cui all'articolo 365 capoverso 1 CC includa o meno l'articolo 396 capoverso 3 CO.

4.2 Estensione della cerchia dei rappresentanti legali e dei loro diritti di rappresentanza

4.2.1 Diritto legale di rappresentanza (art. 374 cpv. 1 e 378 cpv. 1 n. 3 e 8 AP-CC)

Dodici Cantoni⁸⁰, 5 partiti⁸¹, 11 organizzazioni⁸² e 2 privati⁸³ accolgono con favore l'estensione del diritto legale di rappresentanza ai conviventi di fatto (art. 374 cpv.1 AP-CC). Nell'ambito delle cure mediche, esiste già un diritto legale di rappresentanza per i conviventi di fatto e quindi secondo un Cantone⁸⁴ tale diritto è giustificato anche per gli atti giuridici quotidiani. Tuttavia, secondo altri partecipanti⁸⁵ il rischio di abuso è più alto nell'ambito del quotidiano e in quello finanziario rispetto al settore medico. Un Cantone⁸⁶ chiede l'introduzione di una disposizione analoga all'articolo 403 capoverso 2 CC, in virtù della quale in caso di un conflitto di interessi, il potere di rappresentanza decade per legge nel caso specifico. Un partecipante⁸⁷ sottolinea l'importanza di informare e sensibilizzare le persone interessate sul fatto che sono tenute ad agire attivamente se non acconsentono all'estensione del diritto di rappresentanza.

Un partecipante⁸⁸ s'interroga sulla praticabilità della nuova disposizione e altri⁸⁹ si chiedono come si possa documentare il diritto di rappresentanza nei confronti di terzi (banche, assicurazioni, autorità). Un altro ancora⁹⁰ ritiene che se ciascuna parte contrattuale deve chiarire la situazione personale dell'altra parte, è inevitabile adottare approcci diversi.

⁷⁷ Schwander (pag. 3).

⁷⁸ UNINE (pag. 2).

⁷⁹ CSRF (pag. 3).

⁸⁰ AG (pag.1), FR (pag. 2), GL (pag. 1), GR (pag. 1), LU (pag. 2), NW (pag. 1), OW, SH (pag. 1), SO (pag. 1), SZ (pag. 1), VS (pag. 1), ZH (pag. 2).

⁸¹ Alleanza del centro (pag. 1), PLR (pag. 1), I verdi (pag. 1), PS (pag. 1), UDC (pag. 2).

⁸² ARTISET (pag. 5), FMH (pag. 1), FPS (pag. 1), COPMA (pag. 2), CSRF (pag. 2), pro mente sana DE (pag. 7), Pro Senectute (pag. 3), ASB (pag. 2), UCS (pag. 2), ASCP (pag. 3), UNINE (pag. 3).

⁸³ Maranta/Rosch (pag. 6).

⁸⁴ LU (pag. 2).

⁸⁵ HES-SO (pag. 3), FSA/SAV (pag. 2), UNIGE (pag. 3).

⁸⁶ GE (pag. 2).

⁸⁷ Pro Senectute (pag. 3).

⁸⁸ UCS (pag. 2).

⁸⁹ GL (pag. 1 seg.), HES-SO (pag. 2), ASB (pag. 2).

⁹⁰ ASB (pag. 2).

Risultati della consultazione: modifica del Codice civile (Protezione degli adulti)

Sei Cantoni⁹¹, 4 organizzazioni⁹² e 2 privati⁹³ chiedono di precisare la definizione della convivenza di fatto nel testo di legge⁹⁴ o quantomeno nei lavori preparatori⁹⁵. Solo in questo modo è possibile garantire l'applicazione uniforme della disposizione in tutta la Svizzera⁹⁶. Altri partecipanti⁹⁷, invece, si oppongono fermamente alla definizione legale della convivenza di fatto. Alcuni partecipanti⁹⁸ rimandano alla definizione del Tribunale federale. Altri⁹⁹ ritengono determinanti l'esistenza di un rapporto di fiducia e di una relazione vissuta. Secondo un Cantone¹⁰⁰ è inoltre ipotizzabile, analogamente al potere di rappresentanza in ambito medico (cfr. art. 378 cpv. 1 n. 4 CC), vincolare la convivenza di fatto all'assistenza prestata di persona e alla comunione domestica. Due partecipanti¹⁰¹ ritengono che almeno il rapporto esplicativo debba chiarire che la convivenza di fatto deve precedere l'insorgere del bisogno di protezione.

La proposta estensione del diritto legale di rappresentanza in ambito medico (art. 378 cpv. 1 n. 3 e 8 AP-CC) è espressamente sostenuta da 4 Cantoni¹⁰², 1 partito¹⁰³, 8 organizzazioni¹⁰⁴ e 2 privati¹⁰⁵.

4.2.2 Precisazione della portata del diritto legale di rappresentanza (art. 374 cpv. 2 e 3 AP-CC)

Dieci Cantoni¹⁰⁶, 1 partito¹⁰⁷, 7 organizzazioni¹⁰⁸ e 2 privati¹⁰⁹ accolgono con favore la rinuncia alla distinzione tra gestione patrimoniale ordinaria e straordinaria nell'articolo 374 capoverso 2 numero 2 AP-CC, in parte perché si tratta di termini vaghi¹¹⁰, in parte perché ciò si traduce in una precisazione¹¹¹ o estensione degli ambiti di rappresentanza¹¹². Un partecipante¹¹³ chiede la stessa precisazione per i mandatari. Due privati¹¹⁴ suggeriscono di rinunciare a questa distinzione anche per gli atti o negozi giuridici di curatori che richiedono il consenso dell'autorità. Secondo un partecipante¹¹⁵ ciò dispenserebbe in particolare gli istituti finanziari

⁹¹ GR (pag. 1), NW (pag. 2), OW, SZ (pag. 1), VD (pag. 2), ZH (pag. 2 seg.).

⁹² HES-SO (pag. 2), COPMA (pag. 2), FSA/SAV (pag. 2), UNIGE (pag. 3).

⁹³ Maranta/Rosch (pag. 6).

⁹⁴ NW (pag. 2), ZH (pag. 2 seg.), UNIGE (pag. 3).

⁹⁵ GR (pag. 1), VD (pag. 2), Maranta/Rosch (pag. 6).

⁹⁶ NW (pag. 2).

⁹⁷ I verdi (pag. 1), ARTISET (pag. 5).

⁹⁸ Maranta/Rosch (pag. 6).

⁹⁹ GL (pag. 2), LU (pag. 2).

¹⁰⁰ NW (pag. 3).

¹⁰¹ VD (pag. 2), UNIGE (pag. 3).

¹⁰² OW, SZ (pag. 1), UR (pag. 4), VS (pag. 1).

¹⁰³ I verdi (pag. 1).

¹⁰⁴ ARTISET (6 seg.), FMH (pag. 1), HES-SO (pag. 4), COPMA (pag. 3), pro mente sana DE (pag. 7), Pro Senectute (pag. 4), ASSM (pag. 4), UNIGE (pag. 5).

¹⁰⁵ Maranta/Rosch (pag. 7).

¹⁰⁶ AG (pag. 1), AR (pag. 2), BS (pag. 2), FR (pag. 1), OW, SH (pag. 1), SO (pag. 1), SZ (pag. 1), UR (pag. 3), VS (pag. 1).

¹⁰⁷ UDC (pag. 2).

¹⁰⁸ ARTISET (pag. 5), COPMA (pag. 2), CSRF (pag. 2), Pro Senectute (pag. 3), Raiffeisen (pag. 1), ASB (pag. 2 seg.), UNINE (pag. 3).

¹⁰⁹ Maranta/Rosch (pag. 6).

¹¹⁰ AR (pag. 2), UR (pag. 3).

¹¹¹ AG (pag. 1).

¹¹² BS (pag. 2), UDC (pag. 2).

¹¹³ CSRF (pag. 2).

¹¹⁴ Maranta/Rosch (pag. 7).

¹¹⁵ Raiffeisen (pag. 2).

Risultati della consultazione: modifica del Codice civile (Protezione degli adulti)

dall'obbligo di ponderare un determinato atto giuridico nel contesto globale del reddito o dei beni, il che non è possibile o lo è solo dispiegando un onere sproporzionato. Un altro partecipante¹¹⁶ sottolinea il rischio di non poter più impedire atti di vasta portata: occorrerebbe ad esempio valutare nello stesso modo un prelievo in contanti di 100 franchi e un prelievo di 1 milione.

La soppressione dell'espressione «se necessario» all'articolo 374 capoverso 2 numero 3 AP-CC, se commentata, è accolta favorevolmente¹¹⁷.

La portata degli atti o dei negozi giuridici subordinati al consenso dell'autorità secondo l'articolo 374 capoverso 2 numero 2 in combinato disposto con il capoverso 3 AP-CC, invece, ha suscitato numerosi commenti divergenti:

- 2 Cantoni¹¹⁸ e 1 organizzazione¹¹⁹ respingono la proposta di estendere la portata del diritto legale di rappresentanza;
- per 2 Cantoni¹²⁰ e 2 organizzazioni¹²¹, gli atti o i negozi giuridici di cui all'articolo 416 capoverso 1 CC, o almeno quelli di cui all'articolo 416 capoverso 1 numero 4 CC¹²², devono ottenere il consenso dell'APMA;
- 3 Cantoni¹²³ e 4 organizzazioni¹²⁴, invece, sono d'accordo con la regolamentazione proposta; un partecipante¹²⁵ chiede tuttavia di precisare la riserva di cui all'articolo 396 capoverso 3 CO in modo che i regali d'uso continuino ad essere ammessi senza il consenso dell'APMA;
- 1 Cantone¹²⁶ auspica un'ulteriore estensione dei poteri di rappresentanza: chiede la soppressione della riserva di cui all'articolo 396 capoverso 3 CO e la rinuncia al requisito del consenso secondo l'articolo 374 capoverso 3 AP-CC a favore di una clausola di buona fede di terzi. Precisa che se questa proposta di legislazione volta a contrastare gli abusi è respinta, sostiene la riformulazione dell'articolo 374 capoverso 3 AP-CC.

4.2.3 Intervento limitato dell'APMA (art. 376 AP-CC)

Sei Cantoni¹²⁷, 5 organizzazioni¹²⁸ e 2 partiti¹²⁹ accolgono con favore il passaggio a una legislazione volta a contrastare gli abusi secondo la quale i documenti che attestano i poteri di rappresentanza sono emessi solo in via eccezionale. Questi partecipanti ritengono che l'APMA debba intervenire solo se una persona è in pericolo. Diversi partecipanti sono tuttavia dell'avviso che l'APMA debba reagire a tutti gli avvisi, non solo a quelli che provengono da

¹¹⁶ ASB (pag. 3).

¹¹⁷ BS (pag. 2), COPMA (pag. 2), Pro Senectute (pag. 3).

¹¹⁸ AR (pag. 2), UR (pag. 4).

¹¹⁹ HES-SO (pag. 3 seg.).

¹²⁰ NW (pag. 2), TI (pag. 2 seg.).

¹²¹ HES-SO (pag. 3 seg.), UNIGE (pag. 4).

¹²² TI (pag. 2 seg.).

¹²³ AG (pag.1), OW, SZ (pag.1).

¹²⁴ CSRF (pag. 2), ARTISET (pag. 6), COPMA (pag. 2), ASB (pag. 3).

¹²⁵ AG (pag. 1 seg.).

¹²⁶ BS (pag. 2).

¹²⁷ BS (pag. 2), OW, SO (pag. 1), SZ (pag. 1), UR (pag. 4), ZH (pag. 3).

¹²⁸ ARTISET (pag. 6), AvenirSocial (pag. 2), COPMA (pag. 2), Pro Senectute (pag. 3), ASCP (pag. 3).

¹²⁹ PS (pag. 2). UDC (pag. 2).

Risultati della consultazione: modifica del Codice civile (Protezione degli adulti)

una persona vicina: 7 Cantoni¹³⁰ e 4 organizzazioni¹³¹ chiedono quindi una modifica dell'articolo 376 capoverso 1 AP-CC (v. anche n. **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.**).

Resta tuttavia da vedere se l'auspicato effetto si ripercuoterà sul lavoro quotidiano dell'APMA tenuto conto della necessità di certezza giuridica dei diversi attori¹³². Per un partecipante¹³³ non è chiaro se in futuro la nuova soglia per l'intervento delle autorità porterà uffici, banche e altri enti ad astenersi dal chiedere un attestato. Per evitare il rilascio sistematico di tali documenti, occorre chiarire quando sussiste un diritto legale di rappresentanza, così da rendere superflua la richiesta del documento che lo attesta. Secondo 1 Cantone¹³⁴ e 2 organizzazioni attive nel settore bancario¹³⁵, è proprio la difficoltà di provare la convivenza di fatto (non definita nella legge) che li porta a rifiutare il cambio di paradigma proposto nell'articolo 376 AP-CC. Secondo un'organizzazione¹³⁶ se l'APMA rilascia un documento solo nel caso in cui gli interessi della persona incapace di discernimento sono esposti a pericolo o non sono più salvaguardati, l'incertezza giuridica sull'adempimento o meno dei requisiti per il diritto legale di rappresentanza è riversata sui partner contrattuali della persona incapace di discernimento, in particolare sugli istituti finanziari. Sottolinea quindi l'importanza di mantenere la possibilità di chiedere un documento all'APMA, sempreché non sussista un mandato precauzionale convalidato, soprattutto perché l'avamprogetto estende la cerchia di persone con diritto di rappresentanza¹³⁷ e tanto più che, precisa un altro partecipante¹³⁸, l'intervento dell'APMA si limita a revocare i poteri di rappresentanza, non a dichiarare nullo l'atto o il negozio.

Un Cantone¹³⁹ chiede la modifica dell'articolo 376 capoverso 2 numero 2 AP-CC, di modo che, in caso di revoca dei poteri di rappresentanza, l'APMA possa verificare se esistono altri rappresentanti legali, altre procure o altri mandati precauzionali prima di costituire una curatela.

4.3 Migliorare il coinvolgimento delle persone vicine

4.3.1 Nozione di persona vicina nel diritto della protezione dei minori e degli adulti (art. 389a AP-CC)

Capoverso 1: 13 Cantoni¹⁴⁰, 4 partiti¹⁴¹ e 33 organizzazioni¹⁴² sono favorevoli alla definizione legale di «persona vicina» di cui all'articolo 389a capoverso 1 AP-CC. Anche la rinuncia al termine «congiunto» è accolta positivamente¹⁴³. Il fatto che la definizione si concentri sulla relazione personale effettivamente vissuta (persona «strettamente legata» all'interessato) e non

¹³⁰ BE (pag. 1), BL (pag. 1), BS (pag. 2), OW, SZ (pag. 1), VS (pag. 1), ZH (pag. 2).

¹³¹ AvenirSocial (pag. 2), COPMA (pag. 2), CSRF (pag. 1), ASCP (pag. 3).

¹³² SO (pag. 2).

¹³³ PS (pag. 2).

¹³⁴ GE (pag. 2).

¹³⁵ Raiffeisen (pag. 2), ASB (pag. 3).

¹³⁶ Raiffeisen (pag. 3).

¹³⁷ Raiffeisen (pag. 3).

¹³⁸ GE (pag. 2).

¹³⁹ GL (pag. 2).

¹⁴⁰ AI (pag. 1), AR (pag. 3), BS (pag. 2), GL (pag. 2), GR (pag. 2), LU (pag. 2), NE (pag. 1), SO (pag. 1), OW, SZ (pag. 1) TI (pag. 3), UR (pag. 4), ZH (pag. 3).

¹⁴¹ Alleanza del centro (pag. 1), I verdi (pag. 2), PS (pag. 1), UDC (pag. 2).

¹⁴² ARTISET (pag. 7), ATD (pag. 2 seg.), AvenirSocial (pag. 3), BFH (pag. 1), HES-SO (pag. 5), 21xInsieme (pag. 2), COPMA (pag. 3), pro mente sana DE (pag. 7), Pro Senectute (pag. 4), ASSM (pag. 1), ASB (pag. 3 seg.), ASCP (pag. 3), UNIGE (pag. 5).

¹⁴³ AR (pag. 3), BS (pag. 2), TI (pag. 3), AvenirSocial (pag. 3), COPMA (pag. 3).

Risultati della consultazione: modifica del Codice civile (Protezione degli adulti)

sul rapporto di parentela formale è accolto con particolare favore¹⁴⁴. L'estensione della cerchia di persone che possono essere considerate vicine è in linea con gli sviluppi demografici e i modelli familiari odierni¹⁴⁵ e la definizione è sufficientemente precisa e flessibile per tenere conto delle diverse relazioni tra la persona interessata e il suo ambiente¹⁴⁶. Due partecipanti¹⁴⁷ sottolineano tuttavia la difficoltà che presenta la sussunzione nel singolo caso, ossia quando è necessario decidere se una persona soddisfa cumulativamente o meno i criteri di qualificazione (stretto legame con la persona interessata e idoneità a tutelarne gli interessi). Secondo uno di essi¹⁴⁸ sarebbe opportuno, ai fini di una prassi unitaria, che il messaggio – o secondo un altro partecipante¹⁴⁹ la COPMA – esemplifichi la definizione in un'informativa.

Alcuni partecipanti¹⁵⁰ s'interrogano sulla praticabilità della definizione legale in particolare per quanto riguarda le persone suscettibili di essere qualificate come vicine in ragione della loro «attività professionale». Cinque partecipanti (4 Cantoni¹⁵¹ e 1 organizzazione¹⁵²) chiedono pertanto l'eliminazione delle espressioni «funzione ufficiale» o «attività professionale» dalla definizione. Solo 1 organizzazione¹⁵³ approva espressamente l'inclusione di persone a causa della loro attività professionale, ovvero degli assistenti sociali. Un altro partecipante¹⁵⁴ afferma che in genere si tratta di relazioni di natura formale e gerarchica o caratterizzate da dipendenza professionale, che non possono essere considerate un criterio per la qualifica di *persona vicina*. Il criterio del «legame stretto» presuppone reciprocità e una relazione su un piano di parità¹⁵⁵. La proposta estensione porta inoltre a una confusione di ruoli, ad esempio per i medici che, in determinati Cantoni, sono anche autorizzati a ordinare un ricovero a scopo di assistenza (art. 429 CC)¹⁵⁶.

Diversi partecipanti (2 Cantoni¹⁵⁷, 1 organizzazione¹⁵⁸ e 2 privati¹⁵⁹) criticano la definizione legale. Una definizione specifica per la legislazione in materia di protezione dei minori e degli adulti non è opportuna¹⁶⁰, perché non si applicherebbe negli altri ambiti del diritto¹⁶¹. La definizione proposta è inoltre vaga e imprecisa¹⁶² e quindi la qualifica di «persona vicina» solleciterebbe inutilmente le risorse dell'APMA¹⁶³. Due partecipanti¹⁶⁴ criticano anche il fatto che non

¹⁴⁴ AI (pag. 1), AR (pag. 3), LU (pag. 2), Alleanza del centro (pag. 1), ARTISET (pag. 7), ATD (pag. 2 seg.), AvenirSocial (pag. 3), BFH (pag. 1), COPMA (pag. 3), Pro Senectute (pag. 4).

¹⁴⁵ Pro Senectute (pag. 4).

¹⁴⁶ I verdi (pag. 2).

¹⁴⁷ ZH (pag. 3), ASB (pag. 3 seg.).

¹⁴⁸ I verdi (pag. 2).

¹⁴⁹ ASB (3 seg.).

¹⁵⁰ FR (pag. 2).

¹⁵¹ AR (pag. 3), GE (pag. 2), GL (pag. 2), NW (pag. 5).

¹⁵² pro mente sana FR (pag. 1).

¹⁵³ HES-SO (pag.5).

¹⁵⁴ AR (pag. 3).

¹⁵⁵ AR (pag. 3), NW (pag. 5).

¹⁵⁶ AR (pag. 3).

¹⁵⁷ NW (pag. 4 seg.), VD (pag. 2).

¹⁵⁸ UNINE (pag. 4 seg.).

¹⁵⁹ Maranta/Rosch (pag. 7 seg.).

¹⁶⁰ Maranta/Rosch (pag. 7 seg.).

¹⁶¹ UNINE (pag. 4 seg.).

¹⁶² VD (pag. 2).

¹⁶³ NW (pag. 4 seg.).

¹⁶⁴ Maranta/Rosch (pag. 7 seg.).

Risultati della consultazione: modifica del Codice civile (Protezione degli adulti)

venga data importanza alla posizione della persona interessata. Dato che ora l'articolo 446a capoverso 2 AP-CC definisce chi partecipa al procedimento, la definizione legale di cui all'articolo 389a AP-CC è superflua¹⁶⁵ e, se mantenuta, va spostata nel diritto procedurale¹⁶⁶.

Capoverso 2: 2 Cantoni¹⁶⁷ e 23 organizzazioni¹⁶⁸ sono favorevoli alla presunzione legale secondo l'articolo 389a capoverso 2 AP-CC, perché corrisponde alla realtà delle persone con disabilità mentale, spesso sostenute attivamente da genitori e fratelli¹⁶⁹. Anche l'inclusione di nonni e abiatci va accolta con favore, perché questi ultimi possono costituire un riferimento importante per una persona anziana¹⁷⁰. Due Cantoni¹⁷¹ propongono di assoggettare alla presunzione legale anche i nipoti, in linea con l'articolo 378 AP-CC.

Per contro, diversi partecipanti (7 Cantoni¹⁷², 6 organizzazioni¹⁷³ e 2 privati¹⁷⁴) criticano la presunzione legale e ne chiedono la soppressione. Alcuni di loro¹⁷⁵ rinviano alla definizione che figura nella giurisprudenza del Tribunale federale, il che rende superflua l'enumerazione di determinati gruppi di persone nel CC. Nella pratica, è inoltre più facile chiedere a una persona di far valere la propria qualità di persona vicina (se lo è, ciò avverrebbe senza ulteriori formalità) che aspettarsi dall'APMA di confutare la presunzione legale in ogni singolo caso, soprattutto in presenza di conflitti nella famiglia¹⁷⁶.

Ulteriore proposta per un migliore sostegno alle persone bisognose di aiuto

Infine, un'organizzazione¹⁷⁷ suggerisce, in linea con il principio di sussidiarietà e proporzionalità, di dare alle persone bisognose di aiuto - in particolare a quelle indigenti - la possibilità di coinvolgere una persona di fiducia che le sostenga durante il procedimento e per tutta la durata delle misure di protezione disposte, come è già possibile in caso di ricovero a scopo di assistenza (cfr. art. 432 CC). A tal fine, propone di integrare il progetto con un nuovo articolo 389b¹⁷⁸.

¹⁶⁵ Maranta/Rosch (pag. 7 seg.).

¹⁶⁶ UNINE (pag. 4 seg.).

¹⁶⁷ FR (pag. 3), LU (pag. 2).

¹⁶⁸ HES-SO (pag. 5), 21xInsieme (pag. 2), Pro Senectute (pag. 4).

¹⁶⁹ 21xInsieme (pag. 2).

¹⁷⁰ Pro Senectute (pag. 4).

¹⁷¹ FR (pag. 3), LU (pag. 2).

¹⁷² BL (pag. 1), BS (pag. 3), GR (pag. 2), OW, SZ (pag. 1), VS (pag. 2), ZH (pag. 3 seg.).

¹⁷³ AvenirSocial (pag. 3), BFH (pag. 1 seg.), FPS (pag. 1), COPMA (pag. 3), CSRF (pag. 2), UCS (pag. 2).

¹⁷⁴ Maranta/Rosch (pag. 7 seg.).

¹⁷⁵ OW, SZ (pag. 1), COPMA (pag. 3).

¹⁷⁶ BL (pag. 1), OW, SZ (pag. 1), AvenirSocial (pag. 3), BFH (pag. 1 seg.), COPMA (pag. 3).

¹⁷⁷ ATD (pag. 2).

¹⁷⁸ ATD (pag. 2).

4.3.2 Persone vicine come curatori

4.3.2.1 Obbligo dell'APMA di esaminare la possibilità di nominare curatore una persona vicina o un altro curatore privato (art. 400 cpv. 1^{bis} AP-CC)

Quattro Cantoni¹⁷⁹, 3 partiti¹⁸⁰ e 31 organizzazioni¹⁸¹ accolgono in linea di massima positivamente la proposta di inserire nella legge il citato obbligo di esame per l'APMA al fine di promuovere il ricorso a curatori privati. Questa disposizione offre la possibilità di sfruttare ulteriormente e incentivare il potenziale di persone che possono essere nominate curatori privati¹⁸². Tuttavia, l'APMA dovrà accertarsi in ogni singolo caso che non vi sia una collisione di interessi di cui all'articolo 403 CC e che la nomina del curatore non faccia sorgere un conflitto in seno alla famiglia¹⁸³. Occorre inoltre evitare che la nuova disposizione vada interpretata come un obbligo *di fatto* per le persone vicine di assumere la curatela¹⁸⁴ o che dissuada la persona interessata dall'esprimere i propri desideri¹⁸⁵. Dal punto di vista di diversi partecipanti (5 Cantoni¹⁸⁶ e 3 organizzazioni¹⁸⁷), tuttavia, il sintagma «che non è un curatore professionale» dovrebbe essere stralciato o sostituito con «un altro privato». Un curatore professionista deve poter essere nominato curatore privato ad esempio per una persona a lui vicina.

Un Cantone¹⁸⁸ ritiene che l'inserimento nella legge dell'obbligo di esame sia problematico, perché potrebbe dare l'impressione che la nomina di un curatore privato prevalga sulla nomina di un curatore professionista; altri partecipanti¹⁸⁹ respingono la disposizione proprio per questo motivo.

In realtà, l'obbligo di esame non modifica in nulla il fatto che l'APMA debba sempre nominare in ogni caso un curatore in grado di adempiere il mandato in questione¹⁹⁰. Alcune organizzazioni¹⁹¹ ritengono che l'esame approfondito dell'idoneità dei membri della famiglia di assumere la curatela non sia appropriato, perché potrebbe essere interpretato come una sfiducia di fondo da parte del legislatore nei loro confronti o scoraggiarli dall'accettare il mandato. Affinché i curatori privati possano adempiere il mandato con successo, devono in ogni caso beneficiare di un supporto professionale (consulenza individuale, formazione ecc.)¹⁹²; supporto giustificato per il fatto che lo Stato è responsabile anche per i curatori privati. Questo è anche il motivo per cui, precisa un Cantone¹⁹³, anche secondo la nuova disposizione i mandati privati sono presi in considerazione solo per i mandati semplici e non per i casi più complessi.

¹⁷⁹ BS (pag. 3), OW, SO (pag. 1), SZ (pag. 1).

¹⁸⁰ PLR (pag. 1), I verdi (pag. 2), UDC (pag. 2).

¹⁸¹ ARTISET (pag. 7), AvenirSocial (pag. 3 seg.), FMH (pag. 2), FPS (pag. 1), 21xInsieme (pag. 2 seg.), COPMA (pag. 3 seg.), pro mente sana DE (pag. 7), Pro Senectute (pag. 4), ASCP (pag. 3), UNIGE (pag. 5), UNINE (pag. 3 seg.).

¹⁸² Pro Senectute (pag. 4).

¹⁸³ UNINE (pag.3).

¹⁸⁴ UNIGE (pag. 5).

¹⁸⁵ ARTISET (pag. 7), UNINE (pag. 3 seg.).

¹⁸⁶ BL (pag. 2), BS (pag. 3), OW, SZ (pag. 1), VS (pag. 2). Nella versione francese, l'espressione «curateur non professionnel» dovrebbe essere sostituita da «curateur privé», cfr. VS (pag. 2).

¹⁸⁷ AvenirSocial (pag. 3 seg.), COPMA (pag. 3 seg.), ASCP (pag. 3).

¹⁸⁸ GE (pag. 2 seg.).

¹⁸⁹ Maranta/Rosch (pag. 8)

¹⁹⁰ ZH (pag. 4), UNINE (pag. 4).

¹⁹¹ 21xInsieme (pag. 2 seg.).

¹⁹² OW, SZ (pag. 1), AvenirSocial (pag. 3), COPMA (pag. 3 seg.), UNINE (pag. 4).

¹⁹³ ZH (pag. 4).

Risultati della consultazione: modifica del Codice civile (Protezione degli adulti)

Quattro Cantoni¹⁹⁴ invocano la loro esperienza pratica per respingere l'articolo 400 capoverso 1^{bis} AP-CC e chiederne lo stralcio in quanto superfluo. A loro parere, i Cantoni devono restare liberi di scegliere se ricorrere a mandatari privati in determinati ambiti o a curatori professionisti¹⁹⁵.

Un partecipante¹⁹⁶ ritiene che la possibilità di ripartire la curatela tra più persone rappresenti un valido complemento per rispondere al meglio alle esigenze di assistenza delle persone interessate. Anche se nominati solo per adempiere alcuni compiti, i curatori privati possono sgravare i curatori professionisti¹⁹⁷. Altri partecipanti¹⁹⁸ sono invece fundamentalmente critici nei confronti di questa ripartizione. Da un lato, perché il diritto vigente prevede già la possibilità di ripartire la curatela tra più persone (cfr. art. 402 CC) e non è quindi necessario modificarlo¹⁹⁹. Dall'altro, perché la ripartizione aumenta il carico di lavoro dei curatori nominati e complica la vigilanza sugli altri curatori²⁰⁰. Il messaggio deve indicare se la persona in questione assume la posizione di curatore o di semplice mandatario²⁰¹. In ogni caso la nomina di più curatori da parte dell'APMA deve assolutamente fondarsi su decisioni concrete²⁰².

Poiché raramente le persone vicine hanno le competenze necessarie per assumere la curatela di un minore²⁰³, 4 Cantoni²⁰⁴ e 3 organizzazioni²⁰⁵ ritengono infine che, per maggiore chiarezza, la legge debba precisare che la protezione dei minori è esclusa dal campo di applicazione dell'articolo 400 capoverso 1^{bis} AP-CC. Un Cantone²⁰⁶ ritiene che occorra integrare di conseguenza almeno il rapporto esplicativo.

4.3.2.2 Considerazione dei desideri dell'interessato o delle persone a lui vicine in merito alla nomina del curatore (art. 401 cpv. 4 AP-CC)

Secondo 1 Cantone²⁰⁷, anche il capoverso 1 deve essere integrato e l'APMA deve essere obbligata a informare la persona interessata che quest'ultima ha il diritto di proposta.

L'obbligo di tenere conto dei desideri relativi alla nomina del curatore è accolto con favore da 3 Cantoni²⁰⁸ e da 26 organizzazioni²⁰⁹, in particolare ai fini dell'unificazione del diritto²¹⁰. Una di queste organizzazioni²¹¹ trova positivo e in linea con una regolamentazione orientata alla

¹⁹⁴ AG (pag. 2), AR (pag. 3), LU (pag. 2), UR (pag. 4).

¹⁹⁵ AG (pag. 2).

¹⁹⁶ FMH (pag. 2).

¹⁹⁷ ARTISET (pag. 7).

¹⁹⁸ AR (pag. 3), ASB (pag. 4).

¹⁹⁹ AR (pag. 3).

²⁰⁰ AR (pag. 3).

²⁰¹ ASB (pag. 4).

²⁰² ASB (pag. 4).

²⁰³ PLR (pag. 1).

²⁰⁴ GE (pag. 3), OW, SZ (pag. 1), ZH (pag. 4).

²⁰⁵ AvenirSocial (pag. 3 seg.), COPMA (pag. 3 seg.), ASCP (pag. 3).

²⁰⁶ ZH (pag. 4).

²⁰⁷ ZH (pag. 4).

²⁰⁸ BS (pag. 3), LU (pag. 2), ZH (pag. 4).

²⁰⁹ ARTISET (pag. 8), AvenirSocial (pag. 4), FPS (pag. 1), 21xInsieme (pag. 3), COPMA (pag. 4), Pro Senectute (pag. 4), ASCP (pag. 3).

²¹⁰ BS (pag. 3).

²¹¹ ARTISET (pag. 8).

Risultati della consultazione: modifica del Codice civile (Protezione degli adulti)

prassi il fatto che una persona non ancora incapace di discernimento possa formulare in anticipo un desiderio giuridicamente valido anche se non desidera costituire un mandato precauzionale. La stessa organizzazione precisa²¹² che, non appena l'interessato diviene incapace di discernimento, l'APMA deve informarsi, in virtù del suo obbligo generale di diligenza e del principio inquisitorio applicato alla procedura della protezione dei minori e degli adulti, se l'interessato ha espresso un tale desiderio. Per 4 Cantoni²¹³ e 2 organizzazioni²¹⁴, tuttavia, per motivi legati alla prova e per evitare malintesi, tale desiderio deve essere formulato solo per scritto. Si potrebbe valutare la possibilità di menzionare il desiderio nella banca dati centrale Infostar, analogamente al mandato precauzionale²¹⁵, soprattutto in caso di cambio di domicilio²¹⁶. Solo 1 organizzazione²¹⁷ è esplicitamente favorevole alla proposta di considerare anche i desideri espressi oralmente, a condizione che le dichiarazioni fatte all'APMA siano registrate e verbalizzate.

Sei Cantoni²¹⁸, invece, rifiutano chiaramente questa disposizione perché ritenuta superflua: uno di essi²¹⁹ sostiene che da un lato, l'interessato può condividere questo desiderio con i propri congiunti o con la persona che desidera come curatore; altri²²⁰ che l'interessato può costituire e depositare un mandato precauzionale; uno di essi²²¹ ritiene che l'obbligo di tenere conto dei desideri «in anticipo» vada respinto, in particolare perché comporta un onere sproporzionato per l'APMA se con ciò s'intende «indipendentemente da una procedura di accertamento in corso». Diversi altri partecipanti²²² sono dell'avviso che, in determinate circostanze, occorra verificare la capacità di discernimento dell'interessato o la qualità di persona vicina prima di aprire un fascicolo. Due di essi²²³ respingono l'obbligo di tenere conto dei desideri in anticipo, perché in caso di cambio di domicilio è più difficile verificare se è stato espresso un desiderio.

Un Cantone²²⁴ chiede infine che almeno il rapporto esplicativo precisi la validità di questa disposizione nell'ambito della protezione dei minori (rimando all'art. 327c cpv. 2 CC).

4.3.2.3 Relazione tra il curatore e la persona vicina (art. 406 cpv. 3 e 413 cpv. 3 AP-CC)

L'importanza di coinvolgere e informare le persone vicine per la riuscita della misura di protezione e dell'esecuzione del mandato è generalmente riconosciuta²²⁵ ed è già realtà nella pratica²²⁶.

²¹² ARTISET (pag. 8).

²¹³ AG (pag. 2), FR (pag. 3), OW, SZ (pag. 1).

²¹⁴ AvenirSocial (pag. 4), COPMA (pag. 4).

²¹⁵ AvenirSocial (pag. 4).

²¹⁶ OW, SZ (pag. 1), ZH (pag. 4), COPMA (pag. 4).

²¹⁷ CSRF (pag. 2).

²¹⁸ AR (pag. 3 seg.), BE (pag. 2), NW (pag. 3 seg.), SH (pag. 2), UR (pag. 5), ZG (pag. 2 seg.).

²¹⁹ BE (pag. 2).

²²⁰ AR (pag. 3 seg.), BE (pag. 2), NW (pag. 3 seg.), SZ (pag. 1), UR (pag. 5), ZG (pag. 2 seg.).

²²¹ ZG (pag. 2 seg.).

²²² AR (pag. 3 seg.), NW (pag. 3 seg.), SH (pag. 2), UR (pag. 5).

²²³ AR (pag. 3 seg.), NW (pag. 3 seg.).

²²⁴ ZH (pag. 4).

²²⁵ BS (pag. 3).

²²⁶ BS (pag. 3), AvenirSocial (pag. 4).

Risultati della consultazione: modifica del Codice civile (Protezione degli adulti)

Coinvolgimento delle persone vicine nell'adempimento dei compiti (art. 406 cpv. 3 AP-CC)

Ai fini dell'unificazione del diritto, 3 Cantoni²²⁷ e 7 organizzazioni²²⁸ accolgono favorevolmente il nuovo capoverso dell'articolo 406 AP-CC sul coinvolgimento delle persone vicine nell'adempimento dei compiti del curatore. Un partecipante²²⁹ è dell'avviso che la persona vicina può fornire informazioni che consentono di accertare la presunta volontà della persona interessata divenuta incapace di discernimento in merito a una determinata questione. Un altro²³⁰ ritiene che la persona vicina possa sgravare il curatore professionale da compiti per lui difficili da adempiere a causa della mancata vicinanza con l'interessato o/e della scarsità di tempo a disposizione. Un partecipante²³¹ critica il fatto che la decisione di coinvolgere le persone vicine sia lasciata alla discrezione del curatore o dell'autorità, senza l'obbligo di consultare preventivamente la persona interessata e propone d'integrare la disposizione di conseguenza. Secondo 1 Cantone²³², tuttavia, questa aggiunta non è necessaria perché detto obbligo risulta già dal principio di autodeterminazione di cui all'articolo 388 capoverso 2 CC.

Tuttavia, 22 organizzazioni²³³ e 2 privati²³⁴ criticano l'articolo 406 CC nel suo complesso. Ritengono che la formulazione di questa disposizione rifletta una mancanza di comprensione delle disposizioni della CDPD relative al diritto della protezione degli adulti, soprattutto in materia di decisione assistita. Secondo questi partecipanti il curatore non deve salvaguardare gli interessi dell'interessato, ma, per quanto possibile, tenere conto della sua opinione²³⁵ o agire secondo la sua volontà e le sue preferenze oppure sulla base della migliore interpretazione possibile di queste ultime²³⁶. Questi partecipanti²³⁷ chiedono la riformulazione integrale dell'articolo 406 CC.

Obbligo di informare del curatore (art. 413 cpv. 3 AP-CC)

Sempre nell'ottica dell'unificazione del diritto, 5 Cantoni²³⁸ e 4 organizzazioni²³⁹ accolgono con favore la regolamentazione dell'**obbligo di informare**. Un Cantone²⁴⁰ si chiede tuttavia se questo obbligo rappresenti un passo indietro per l'autodeterminazione della persona interessata. Nutrendo lo stesso dubbio, alcuni partecipanti²⁴¹ invocano la condizione espressamente prevista dal diritto vigente, ovvero di informare «per quanto sia necessario al debito adempimento dei compiti».

²²⁷ BS (pag.3), OW, SZ (pag. 1).

²²⁸ ARTISET (pag. 8), ATD (pag. 3), AvenirSocial (pag. 4), COPMA (pag. 4), pro mente sana DE (pag. 7), ASCP (pag. 4), UNIGE (pag. 6).

²²⁹ ARTISET (pag. 8).

²³⁰ AvenirSocial (pag. 4).

²³¹ ATD (pag. 3).

²³² UR (pag. 5).

²³³ Inclusion Handicap (pag. 5), 21xInsieme (pag. 3 seg.).

²³⁴ Maranta/Rosch (pag. 8 seg.).

²³⁵ 21xInsieme (pag. 3 seg.).

²³⁶ Maranta/Rosch (pag. 8 seg.).

²³⁷ Inclusion Handicap (pag. 5), 21xInsieme (pag. 3 seg.), Maranta/Rosch (pag. 8 seg.).

²³⁸ BL (pag. 2), BS (pag. 3), OW, SZ (pag. 1), UR (pag. 5).

²³⁹ ARTISET (pag. 8), AvenirSocial (pag. 4), COPMA (pag. 4), ASCP (pag. 4).

²⁴⁰ FR (pag. 3).

²⁴¹ OW, SZ (pag. 1), AvenirSocial (pag. 4), COPMA (pag. 4).

Risultati della consultazione: modifica del Codice civile (Protezione degli adulti)

4.3.2.4 Agevolazioni per le persone vicine nominate curatori (art. 420 AP-CC)

Secondo un Cantone²⁴², il titolo prima dell'articolo 420 CC deve essere modificato in disposizioni speciali applicabili alle persone vicine.

Tre Cantoni²⁴³, 1 partito²⁴⁴ e 26 organizzazioni²⁴⁵ accolgono espressamente l'estensione della cerchia di persone cui possono essere concesse agevolazioni. Tuttavia, ciò comporta un notevole onere aggiuntivo per l'APMA. Da un lato, perché l'APMA deve decidere in via preliminare se un potenziale mandatario privato è una persona vicina secondo la legge e quindi verificare e in seguito decidere se e in quale misura concedergli un'agevolazione²⁴⁶. Dall'altro, perché l'APMA deve vigilare anche su questi mandatarî²⁴⁷. Un livello minimo di controllo è appropriato e necessario, anche perché la responsabilità causale di cui all'articolo 454 CC si applica pure in caso di agevolazione parziale, e, purtroppo, nella prassi i casi di responsabilità civile non sono rari²⁴⁸. Alcuni partecipanti menzionano la possibilità di delegare la vigilanza ad altre persone vicine o, ad esempio, a un consiglio di famiglia (come nel diritto francese). Ciò sarebbe in linea con il principio dell'intervento sussidiario dell'APMA²⁴⁹.

Cinque Cantoni²⁵⁰ e 3 organizzazioni²⁵¹ accolgono con esplicito favore il carattere potestativo della disposizione e quindi l'assenza di un automatismo, nemmeno per determinati gruppi di persone.

Quattro Cantoni²⁵² accolgono espressamente con favore il fatto che l'avamprogetto rinunci a dispensare in tutto, come previsto dal vigente articolo 420 CC, la persona vicina dall'obbligo di presentare un rapporto, di compilare un inventario e di ottenere il consenso per determinati atti o negozi. Alcuni partecipanti sono addirittura contrari a qualsiasi possibilità di dispensa e agevolazione²⁵³, perché favorisce la captazione d'eredità²⁵⁴. Ventuno organizzazioni²⁵⁵ accolgono questa modifica, ma solo per le persone vicine di cui all'articolo 389a capoverso 1 AP-CC. Due partecipanti²⁵⁶ sono dell'avviso che i congiunti di cui all'articolo 389a capoverso 2 AP-CC devono continuare a beneficiare della dispensa totale. Secondo 3 Cantoni²⁵⁷, la dispensa totale dall'obbligo di presentare conti e rapporti deve restare possibile se sussiste una relazione di fiducia fondata e accertata. Due di essi²⁵⁸ ritengono che una dispensa parziale sia estranea alla prassi e difficile da attuare. Alcuni partecipanti²⁵⁹ ritengono che se l'APMA,

²⁴² BS (pag. 4).

²⁴³ BS (pag. 4), OW, SZ (pag. 1).

²⁴⁴ Alleanza del centro (pag. 2).

²⁴⁵ ARTISET (pag. 8 seg.), Avenir social (pag. 4 seg.), FPS (pag. 1), 21xInsieme (pag. 4 seg.), COPMA (pag. 5), CSRF (pag. 2), ASCP (pag. 4).

²⁴⁶ ZH (pag. 5).

²⁴⁷ GE (pag. 3), ZH (pag. 5).

²⁴⁸ ZH (pag. 5).

²⁴⁹ GE (pag. 3).

²⁵⁰ BS (pag. 4), SO (pag. 1), OW, SZ (pag. 1), ZH (pag. 5).

²⁵¹ AvenirSocial (pag. 4 seg.), COPMA (pag. 5), ASCP (pag. 4).

²⁵² LU (pag. 2), NW (pag. 4), SH (pag. 2), ZH (pag. 5).

²⁵³ VD (pag. 3), SVgE (pag. 5).

²⁵⁴ SVgE (pag. 5).

²⁵⁵ 21xInsieme (pag. 4 seg.).

²⁵⁶ 21xInsieme (pag. 4 seg.), Pro Infirmis (pag. 2).

²⁵⁷ AR (pag. 4), BL (pag. 2), UR (pag. 5).

²⁵⁸ AR (pag. 4), UR (pag. 5).

²⁵⁹ 21xInsieme (pag. 4 seg.).

Risultati della consultazione: modifica del Codice civile (Protezione degli adulti)

nonostante la decisione di concedere l'agevolazione, esigesse la produzione di fatture e ricevute, potrebbe incontrare l'opposizione e la diffidenza dei curatori nominati e correre il rischio che i documenti richiesti non siano più disponibili²⁶⁰. Secondo un Cantone²⁶¹ vi è anche il rischio che i congiunti decidano di non accettare il mandato di curatela.

Per quanto riguarda le agevolazioni concretamente possibili, un Cantone²⁶² chiede di sostituire la congiunzione «o» con «e», perché entrambe le forme di agevolazione (la dispensa dall'ottenere il consenso dell'APMA per determinati atti o negozi e l'agevolazione per determinati obblighi) devono essere possibili a seconda delle circostanze. Tuttavia, secondo un altro Cantone²⁶³ il legislatore deve precisare le agevolazioni possibili, perché l'informativa della COPMA non è sufficientemente chiara. Per il settore bancario è particolarmente importante che le dispense da determinati obblighi e le agevolazioni per i congiunti nominati curatori figurino nella corrispondente decisione dell'APMA e nell'estratto della decisione dell'APMA da trasmettere alle banche²⁶⁴. In relazione alla possibilità di dispensare il curatore dall'obbligo di ottenere il consenso dell'APMA per determinati atti o negozi si fa riferimento all'articolo 416 capoverso 1 numero 5 CC. Il messaggio deve specificare se la dispensa dall'obbligo di ottenere il consenso dell'APMA si applica anche agli atti secondo l'ordinanza del 23 agosto 2023²⁶⁵ sull'amministrazione di beni nell'ambito di una curatela o di una tutela (OABCT). Le autorizzazioni esplicite dell'APMA (cfr. art. 9 OABCT) rappresentano un criterio importante in materia di sicurezza nelle relazioni giuridiche, per cui è fondamentale per le banche sapere quali atti o negozi del curatore richiedono un'approvazione²⁶⁶.

Per 2 Cantoni²⁶⁷, la nuova disposizione pone un problema perché la responsabilità causale dello Stato è mantenuta, nonostante l'estensione della cerchia di persone beneficiarie di agevolazioni e la riduzione del margine di controllo dell'APMA sull'esecuzione del mandato. Uno di essi²⁶⁸ ritiene che sia particolarmente importante controllare le persone non esperte direttamente coinvolte.

Infine, diversi partecipanti²⁶⁹ sottolineano che nel quadro della modifica dell'articolo 420 CC occorre adeguare al nuovo diritto le curatele esistenti che prevedono la dispensa da tutti gli obblighi per i mandatari privati. Di conseguenza, è necessario introdurre una pertinente disposizione transitoria sul modello dell'articolo 14 capoverso 2 titolo finale CC, il che permette di chiarire anche il termine entro il quale l'APMA dovrà procedere ai necessari adeguamenti al nuovo diritto²⁷⁰.

²⁶⁰ AR (pag. 4), UR (pag. 5).

²⁶¹ BL (pag. 2).

²⁶² BE (pag. 2).

²⁶³ NW (pag. 4).

²⁶⁴ ASB (pag. 4 seg.).

²⁶⁵ RS **211.223.11**

²⁶⁶ ASB (pag. 4 seg.).

²⁶⁷ GE (pag. 3), LU (pag. 2).

²⁶⁸ LU (pag. 2).

²⁶⁹ OW, SZ (pag. 1), ZH (pag. 10 seg.), COPMA (pag. 8), ASCP (pag. 4).

²⁷⁰ OW, SZ (pag. 1), ZH (pag. 10 seg.), COPMA (pag. 8), ASCP (pag. 4).

4.3.3 Rafforzamento della posizione procedurale delle persone vicine

4.3.3.1 Rinuncia alla distinzione tra domanda e avviso (di pericolo) (art. 368, 376, 381, 390 AP-CC).

La sostituzione del termine «domanda» con «avviso» nelle varie disposizioni interessate è accolta con favore da 3 Cantoni²⁷¹ e da 4 organizzazioni²⁷². Secondo uno di questi partecipanti questa sostituzione permette di eliminare la disparità di trattamento, in parte casuale, che subiscono le persone vicine a seconda che abbiano depositato una domanda di costituzione di una curatela o un avviso di pericolo²⁷³ e facilita il loro accesso all'APMA in vista di un intervento²⁷⁴. Tuttavia, come per l'articolo 376 (intervento dell'APMA in caso di rappresentanza legale, v. n. **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.**), la formulazione di queste disposizioni è criticata: secondo un Cantone²⁷⁵ il sintagma «d'ufficio o su avviso di una persona vicina» è fuorviante in quanto l'APMA deve ovviamente reagire a tutti gli avvisi (ad es. da parte della polizia, del personale medico ecc.), non solo a quelli provenienti da persone vicine.

Per un privato²⁷⁶, invece, il nuovo regolamento proposto rappresenta un passo indietro per le persone vicine rispetto al sistema attuale e quindi va respinto. In base alla normativa vigente, le persone vicine che hanno presentato una domanda per una misura dell'APMA, acquisiscono, in linea di principio automaticamente, la qualità di parte al procedimento. Secondo l'avamprogetto, invece, dopo aver depositato un avviso, esse devono presentare ancora una domanda di partecipazione al procedimento se l'APMA non giunge autonomamente alla conclusione che la qualità di parte della persona vicina è nell'interesse della persona in questione²⁷⁷.

Un'organizzazione²⁷⁸ si rammarica invece del fatto che in questa occasione non sia stata risolta un'incongruenza con la regolamentazione dell'intervento dell'APMA in merito alle direttive del paziente. Non capisce perché in questo contesto è richiesta la forma scritta (cfr. art. 373 cpv. 1 CC) mentre non lo è per gli avvisi di pericolo. Come per la rappresentanza legale nel caso di misure mediche (cfr. art. 381 cpv. 3 AP-CC), suggerisce inoltre di riflettere, sull'opportunità di concedere all'articolo 373 CC un diritto di avviso ai medici che constatano un pericolo in relazione a una direttiva del paziente.

Infine, due privati²⁷⁹ chiedono la soppressione dell'articolo 390 capoverso 2 AP-CC, perché ritengono che considerare l'onere sopportato da terzi in caso di istituzione di una curatela non sia compatibile con la CDPD.

²⁷¹ OW, SZ (pag. 1), UR (pag. 4).

²⁷² COPMA (pag. 2 seg.), Pro Senectute (pag. 4), ASSM (pag. 3), ASCP (pag. 3).

²⁷³ Pro Senectute (pag. 3).

²⁷⁴ Pro Senectute (pag. 3).

²⁷⁵ BE (pag. 1 seg.).

²⁷⁶ Schwander (pag. 1 seg.).

²⁷⁷ Schwander (pag. 1 seg.).

²⁷⁸ ASSM (pag. 3).

²⁷⁹ Maranta/Rosch (pag. 8).

Risultati della consultazione: modifica del Codice civile (Protezione degli adulti)

4.3.3.2 Coinvolgimento delle persone vicine nell'accertamento dei fatti (art. 446 cpv. 2^{bis} AP-CC)

Un partecipante²⁸⁰ ritiene che il coinvolgimento delle persone vicine non sia importante solo per l'esecuzione del mandato, ma anche nel quadro del procedimento dell'APMA. Per questo motivo, 7 Cantoni²⁸¹, 1 partito²⁸² e 8 organizzazioni²⁸³ accolgono con favore il fatto che l'avamprogetto menzioni esplicitamente l'inclusione delle persone vicine nell'accertamento dei fatti. In questo contesto è apprezzata la discrezionalità lasciata all'APMA e in particolare il fatto che quest'ultima non debba tassativamente cercare e coinvolgere nel procedimento tutte le persone vicine, note o potenziali, se ritiene di aver chiarito i fatti a sufficienza. La precisazione «per quanto possibile» è decisiva in questo caso²⁸⁴. Un Cantone²⁸⁵ critica tuttavia l'obbligo dell'APMA, menzionato nel rapporto esplicativo, di spiegare nella decisione finale perché non ha coinvolto nel procedimento persone vicine all'interessato a lei note. Tale obbligo di motivazione è ingiustificato, poiché se la persona vicina all'interessato desidera partecipare al procedimento può presentare una corrispondente domanda secondo l'articolo 446a numero 2 AP-CC.

Un Cantone²⁸⁶ suggerisce di disciplinare in un ulteriore capoverso l'istituzione di consigli di famiglia, perché questi possono in parte evitare gli interventi e le misure statali o migliorarne l'accettazione²⁸⁷.

Cinque Cantoni²⁸⁸, 1 organizzazione²⁸⁹ e 3 privati²⁹⁰ respingono, per contro, l'inserimento nella legge del coinvolgimento delle persone vicine nell'accertamento dei fatti ritenendolo superfluo. Secondo un partecipante²⁹¹ nell'ambito di un accertamento professionale, viene in ogni caso verificato quali persone possono dare un contributo all'esame dei fatti. Un altro²⁹² ritiene che se questa disposizione è mantenuta, è necessario specificare le circostanze in cui l'APMA può rinunciare a coinvolgere una persona vicina.

4.3.3.3 Qualifica di partecipanti al procedimento delle persone vicine o di terzi (art. 446a AP-CC)

Questa disposizione ha suscitato numerosi commenti. Cinque Cantoni²⁹³, 3 organizzazioni²⁹⁴ e 3 privati²⁹⁵ approvano le precisazioni relative alle persone che partecipano al procedimento

²⁸⁰ BS (pag. 5).

²⁸¹ BS (pag. 5), GL (pag. 2 seg.), OW, SZ (pag. 1), SO (pag. 2), ZH (pag. 8).

²⁸² Alleanza del centro (pag. 1).

²⁸³ ARTISET (pag. 10), ATD (pag. 3), AvenirSocial (pag. 7), BFH (pag. 2), FPS (pag. 1), COPMA (pag. 7), pro mente sana DE (pag. 7), Pro Senectute (pag. 5), ASCP (pag. 5).

²⁸⁴ BS (pag. 5), ARTISET (pag. 10), COPMA (pag. 7).

²⁸⁵ ZH (pag. 8).

²⁸⁶ GL (pag. 2 seg.), cfr. art. 70a della legge sull'introduzione del Codice civile svizzero.

²⁸⁷ GL (pag. 2 seg.).

²⁸⁸ AR (pag. 5), SH (pag. 2), UR (pag. 6), VD (pag. 2), ZG (pag. 3).

²⁸⁹ UNIGE (pag. 7).

²⁹⁰ Maranta/Rosch (pag. 10).

²⁹¹ AR (pag. 5).

²⁹² ZG (pag. 3).

²⁹³ AI (pag. 1), LU (pag. 2), SO (pag. 1), TI (pag. 3 seg.).

²⁹⁴ ARTISET (pag. 10), pro mente sana DE (pag. 8), UNIGE (pag. 8).

²⁹⁵ Maranta/Rosch (pag. 10 seg.), Schwander (pag. 2).

Risultati della consultazione: modifica del Codice civile (Protezione degli adulti)

secondo l'articolo 446a AP-CC. Un'organizzazione²⁹⁶ sostiene che anche la persona di fiducia designata dall'interessato deve partecipare al procedimento (cfr. la proposta per un migliore sostegno delle persone bisognose di aiuto al n. 4.3.1). Un privato²⁹⁷ ritiene tuttavia che occorra chiarire il rapporto tra gli articoli 446a AP-CC e 449b CC in modo da evitare l'estensione del diritto di consultare gli atti di cui all'articolo 449b CC.

Quattro Cantoni²⁹⁸ invece respingono chiaramente la disposizione. Al fine di creare certezza giuridica, è necessario che la partecipazione al procedimento in base ai numeri 2 e 3 si possa ottenere solo in forza di una decisione formale intermedia dell'APMA e che l'interessato indicato al numero 1 sia coinvolto nel processo decisionale²⁹⁹. Secondo un Cantone³⁰⁰ la disposizione proposta porta a un aumento dei procedimenti o delle decisioni intermedie, il che contraddice l'auspicata accelerazione dei procedimenti dinanzi all'APMA³⁰¹. Secondo un altro Cantone³⁰² la posizione delle persone vicine deve invece essere rafforzata coinvolgendole maggiormente nell'accertamento dei fatti (art. 446 cpv. 2^{bis} AP-CC).

Molti altri partecipanti (4 Cantoni³⁰³ e 4 organizzazioni³⁰⁴) ritengono che la versione attuale della disposizione non sia sufficientemente sviluppata. Sono dell'avviso che il coinvolgimento delle persone vicine nell'accertamento dei fatti, previsto dall'articolo 446 capoverso 2^{bis} AP-CC, sia essenziale, ma che occorra riconsiderare l'opportunità della loro partecipazione al procedimento anche nell'ottica degli interessi della persona interessata³⁰⁵. Diversi partecipanti³⁰⁶ sono dell'avviso che molte questioni procedurali non siano state chiarite (p. es il diritto all'assistenza giudiziaria gratuita e alla consultazione degli atti, il diritto di replica, la condanna alle spese, l'applicazione per analogia ai procedimenti giudiziari di protezione dei minori). Alcuni partecipanti³⁰⁷ si chiedono cosa fare se le persone contattate non vogliono partecipare al procedimento. Altri³⁰⁸ temono invece che la partecipazione al procedimento delle persone vicine complichino e ritardino inutilmente il procedimento e comporti costi supplementari per lo Stato, chiedono quindi di chiarire e disciplinare nella legge le questioni procedurali. Precisano inoltre che il chiarimento richiesto non può essere lasciato alla prassi, alla dottrina o alla giurisprudenza, perché l'ambito di applicazione delle norme è delicato. Per ragioni di certezza giuridica, le persone vicine devono, semmai, poter partecipare al procedimento solo su domanda³⁰⁹.

²⁹⁶ ATD (pag. 3).

²⁹⁷ Neuenschwander (pag. 1).

²⁹⁸ AR (pag. 5), SH (pag. 2), UR (pag. 7), ZH (pag. 9 seg.).

²⁹⁹ ZH (pag. 9 seg.).

³⁰⁰ SH (pag. 2).

³⁰¹ AR (pag. 5).

³⁰² ZH (pag. 9 seg.).

³⁰³ LU (pag. 2), OW, SZ (pag. 1), ZG (pag. 3).

³⁰⁴ AvenirSocial (pag. 7), BFH (pag. 2), COPMA (pag. 7), UCS (pag. 2).

³⁰⁵ LU (pag. 2), OW, SZ (pag. 1), ZG (pag. 3), AvenirSocial (pag. 7), BFH (pag. 2), COPMA (pag. 7), UCS (pag. 2), UNINE

³⁰⁶ ZH (pag. 9 seg.), AvenirSocial (pag. 7), COPMA (pag. 7)

³⁰⁷ LU (pag. 2), ZH (pag. 9 seg.).

³⁰⁸ OW, SZ (pag. 1), ZH (pag. 9 seg.), AvenirSocial (pag. 7), BFH (pag. 2), COPMA (pag. 7).

³⁰⁹ OW, SZ (pag. 1), ZH (pag. 10), AvenirSocial (pag. 7) COPMA (pag. 7).

Risultati della consultazione: modifica del Codice civile (Protezione degli adulti)

Quattro Cantoni³¹⁰, 3 organizzazioni³¹¹ e 2 privati³¹² si oppongono categoricamente alla concessione della qualità di parte a terzi che non sono persone vicine e che non hanno alcun legame particolare con la persona interessata, perché creerebbe incertezza giuridica in merito alle persone che possono far valere diritti procedurali.

4.3.3.4 Legittimazione ricorsuale nei procedimenti dinanzi al Tribunale federale

Solo pochi partecipanti alla consultazione si sono espressi su questa disposizione. Tre partecipanti³¹³ l'accolgono con favore. Per un'organizzazione³¹⁴, invece, è superflua.

4.4 Normativa legale sulla competenza territoriale dell'APMA e del giudice nell'ambito del ricovero a scopo di assistenza

4.4.1 Competenza territoriale dell'APMA per la verifica periodica secondo l'articolo 431 CC

Tre Cantoni³¹⁵, 2 partiti³¹⁶ e 4 organizzazioni³¹⁷ accolgono con favore la proposta regolamentazione della competenza territoriale dell'APMA che ha ordinato il ricovero a scopo di assistenza. Secondo un partecipante³¹⁸ affidare la verifica all'APMA attiva per ultima accelera le decisioni, perché quest'ultima ha elaborato e verificato tutte le informazioni preliminari. Secondo uno di questi Cantoni, tuttavia, la modifica avrà un'utilità pratica limitata, perché l'APMA ordina solo pochi ricoveri a scopo di assistenza. Ritiene necessario determinare l'inizio del decorso del periodo di sei mesi per la verifica del ricovero ordinato dal medico³¹⁹.

Quattro Cantoni³²⁰ e 2 organizzazioni³²¹, invece, respingono l'avamprogetto e propongono di incaricare l'APMA presso il luogo di domicilio dell'interessato della verifica del ricovero. Quest'ultima conosce meglio la situazione generale dell'interessato³²².

Infine, 5 Cantoni³²³ e 2 organizzazioni³²⁴ chiedono di modificare la formulazione del capoverso 3: il termine «procedura» deve essere sostituito con «misura», perché, di norma, una volta ordinato il ricovero, la procedura è conclusa e quindi non è la procedura, ma la misura, che viene trasferita all'APMA competente per territorio³²⁵. Un Cantone³²⁶ chiede di precisare le condizioni alle quali un procedimento viene ripreso da un'altra autorità. Un partecipante alla consultazione, favorevole alla competenza dell'APMA presso il luogo di domicilio³²⁷ propone

³¹⁰ AG (pag. 2), OW, SZ (pag. 1), ZH (pag. 9 seg.).

³¹¹ AvenirSocial (pag. 7), BFH (pag. 2), COPMA (pag. 7).

³¹² Maranta/Rosch (pag. 10 seg.).

³¹³ Maranta/Rosch (pag. 12), pro mente sana DE (pag. 8).

³¹⁴ UNINE (pag. 4 seg.).

³¹⁵ GL (pag. 2), NW (pag. 5), UR (pag. 6).

³¹⁶ PLR (pag. 2), PS (pag. 2).

³¹⁷ ARTISET (pag. 9), ASSM (pag. 4), ASCP (pag. 4), UNIGE (pag. 6).

³¹⁸ ASCP (pag. 4).

³¹⁹ GL (pag. 2).

³²⁰ FR (pag. 2), OW, SZ (pag. 1), ZH (pag. 5).

³²¹ AvenirSocial (pag. 5), COPMA (pag. 5).

³²² ZH (pag. 5).

³²³ BE (pag. 2), LU (pag. 2), OW, SZ (pag. 1), ZH (pag. 5).

³²⁴ AvenirSocial (pag. 5), COPMA (pag. 5).

³²⁵ BE (pag. 2).

³²⁶ FR (pag. 2).

³²⁷ ZH (pag. 5).

Risultati della consultazione: modifica del Codice civile (Protezione degli adulti)

di incaricare della verifica del ricovero l'APMA che lo ha ordinato se le circostanze del caso lo giustificano e se è stato chiesto dall'APMA del luogo di domicilio dell'interessato.

4.4.2 Competenza territoriale per la decisione giudiziaria secondo l'articolo 439 CC

Cinque Cantoni³²⁸, 2 partiti³²⁹ e 6 organizzazioni³³⁰ accolgono con favore la proposta che prevede la competenza del giudice del luogo in cui è stato ordinato il ricovero. Un Cantone³³¹ ritiene tuttavia tale competenza problematica se il ricovero è eseguito in un altro luogo. Propone quindi l'introduzione dell'obbligo di prestare assistenza giudiziaria tra le giurisdizioni di appello nell'ambito del ricovero, come avviene per le autorità giudiziarie (art. 194 segg. del Codice di procedura civile [CPC]).

Sulla base di considerazioni simili (onere aggiuntivo, complicazioni o ritardi della procedura p. es. a causa di ostacoli geografici, linguistici o personali) 3 Cantoni³³² e 1 organizzazione³³³ sostengono la competenza del giudice del luogo in cui ha sede l'istituto. Due di questi partecipanti³³⁴ sostengono che in questo modo si otterrebbe una competenza giudiziaria uniforme per tutti i casi elencati nell'articolo 439 capoverso 1 CC. Tre partecipanti³³⁵ ritengono che, la prossimità del giudice alla clinica deponga a favore della competenza del giudice del luogo in cui si trova l'istituto e faciliti la cooperazione. Un Cantone³³⁶ fa notare che spesso il luogo in cui si trova l'interessato al momento in cui è ordinato il ricovero è casuale. Se è mantenuta la regolamentazione proposta, ritiene che si debba quantomeno stabilire che essa si applica solo quando si tratta di una delimitazione intercantonale e che all'interno del Cantone, la competenza debba sempre spettare al giudice del luogo in cui ha sede l'istituto.

Secondo un Cantone³³⁷, invece, la competenza territoriale per verificare il ricovero a scopo di assistenza deve spettare al giudice nel luogo di domicilio dell'interessato.

4.4.3 Altre questioni relative alla procedura nell'ambito del ricovero a scopo di assistenza

Un Cantone³³⁸ ritiene che si debba chiarire se la decisione di trasferire una persona da un istituto a un altro possa essere impugnata qualora non sia stata presa dall'APMA ma dall'istituto. Precisa che tali problemi insorgono se l'APMA delega la competenza del trasferimento all'istituto.

Un altro partecipante³³⁹ chiede di integrare l'articolo 432 CC per garantire che il medico curante informi l'interessato del suo diritto di consultare una persona di fiducia. Due altri partecipanti³⁴⁰ chiedono di completare l'articolo 449a CC alla luce della giurisprudenza della Corte

³²⁸ AI (pag. 1), NW (pag. 5), OW, SZ (pag. 1), UR (pag. 6).

³²⁹ PLR (pag. 2), UDC (pag. 2).

³³⁰ ARTISET (pag. 9), AvenirSocial (pag. 5), FMH (pag. 2), COPMA (pag. 5), ASSM (pag. 4), ASCP (pag. 4), UNIGE (pag. 6).

³³¹ GE (pag. 3).

³³² LU (pag. 2 seg.), TI (pag. 3), ZH (pag. 5 seg.).

³³³ ASM (pag. 1 segg.).

³³⁴ LU (pag. 3), ZH (pag. 6).

³³⁵ LU (pag. 3), ZH (pag. 6), ASM (pag. 1 segg.).

³³⁶ LU (pag. 3).

³³⁷ FR (pag. 2).

³³⁸ TG (pag. 1).

³³⁹ pro mente sana FR (pag. 3).

³⁴⁰ Maranta/Rosch (pag. 13).

Risultati della consultazione: modifica del Codice civile (Protezione degli adulti)

europea dei diritti dell'uomo per garantire che l'APMA nomini una curatela di rappresentanza nelle procedure relative al ricovero a scopo di assistenza.

4.5 Creazione di una base legale per una statistica svizzera sulla protezione dei minori e degli adulti (art. 441a AP-CC)

Dodici Cantoni³⁴¹, 1 partito³⁴² e 13 organizzazioni³⁴³ accolgono con favore l'introduzione di una base legale per l'allestimento di statistiche in materia di protezione dei minori e degli adulti. A medio termine, occorre prevedere una statistica federale nell'ambito della protezione dei minori e degli adulti³⁴⁴, motivo per cui è chiesto di rafforzare la corresponsabilità della Confederazione³⁴⁵ o di accordarle la responsabilità esclusiva³⁴⁶. Per alcuni partecipanti³⁴⁷, se i rilevamenti vanno oltre il sesso e la fascia di età, la COPMA si scontrerà con dei limiti, perché attualmente i Cantoni decidono autonomamente se e quali dati fornire. Alcuni partecipanti lamentano la mancanza di dati a livello nazionale nel settore delle misure coercitive mediche³⁴⁸ e delle minacce per il benessere dei minori³⁴⁹. Diversi partecipanti³⁵⁰ sono dell'avviso che il capoverso 2 non debba essere formulato come una disposizione potestativa, ma come un obbligo della Confederazione.

Solo un Cantone³⁵¹ ritiene che l'attuale statistica della COPMA sia sufficiente e respinge l'ampliamento della statistica, in particolare per motivi legati ai costi (costi legati al personale e all'implementazione dei nuovi requisiti nei sistemi elettronici di gestione dei dossier).

4.6 Diritti e obblighi d'avviso nella protezione degli adulti, collaborazione nel procedimento

4.6.1 In generale

Alcuni partecipanti alla consultazione hanno formulato commenti generali su questo capitolo. Un'organizzazione³⁵² sottolinea che le modifiche dei diritti e degli obblighi d'avviso raggiungono l'effetto desiderato solo se i professionisti coinvolti sono pienamente informati e sensibilizzati sul tema della violenza nei confronti delle persone anziane.

³⁴¹ AG (pag. 2), AI (pag. 1), BE (pag. 3), BL (pag. seg.), BS (pag. 4), GR (pag. 2), LU (pag. 4), OW, SZ (pag. 1), TI (pag. 1), VS (pag. 2), ZH (pag. 8).

³⁴² UDC (pag. 2).

³⁴³ ARTISET (pag. 9), AvenirSocial (pag. 5 seg.), FMH (pag. 2), FPS (pag. 2), Protezione dell'infanzia Svizzera (pag. 1), COPMA (pag. 5 seg.), LeavingCare, pro mente sana FR (pag. 1 seg.), pro mente sana DE (pag. 5 seg.), Pro Senectute (pag. 5), ASSM (pag. 1), CSVDV (pag. 2), ASCP (pag. 4).

³⁴⁴ AG (pag. 2), AI (pag. 1), BL (pag. 3), GR (pag. 2), OW, SZ (pag. 1), AvenirSocial (pag. 5 seg.), COPMA (pag. 5 seg.), LeavingCare, ASCP (pag. 4).³⁴⁵ BE (pag. 3), BL (pag. 2 seg.), BS (pag. 4), OW, SZ (pag. 1), VS (pag. 2), AvenirSocial (pag. 5 seg.), FSP (pag. 2), COPMA (pag. 5 seg.), LeavingCare, ASCP (pag. 4).³⁴⁶ Maranta/Rosch (pag. 9 seg.).³⁴⁷ BL (pag. 2), BS (pag. 4), OW, SZ (pag. 1), AvenirSocial (pag. 5 seg.), COPMA (pag. 5 seg.), LeavingCare, Pro Senectute (pag. 5), ASCP (pag. 4).

³⁴⁵ BE (pag. 3), BL (pag. 2 seg.), BS (pag. 4), OW, SZ (pag. 1), VS (pag. 2), AvenirSocial (pag. 5 seg.), FSP (pag. 2), COPMA (pag. 5 seg.), LeavingCare, ASCP (pag. 4).³⁴⁶ Maranta/Rosch (pag. 9 seg.).³⁴⁷ BL (pag. 2), BS (pag. 4), OW, SZ (pag. 1), AvenirSocial (pag. 5 seg.), COPMA (pag. 5 seg.), LeavingCare, Pro Senectute (pag. 5), ASCP (pag. 4).

³⁴⁶ Maranta/Rosch (pag. 9 seg.).³⁴⁷ BL (pag. 2), BS (pag. 4), OW, SZ (pag. 1), AvenirSocial (pag. 5 seg.), COPMA (pag. 5 seg.), LeavingCare, Pro Senectute (pag. 5), ASCP (pag. 4).

³⁴⁷ BL (pag. 2), BS (pag. 4), OW, SZ (pag. 1), AvenirSocial (pag. 5 seg.), COPMA (pag. 5 seg.), LeavingCare, Pro Senectute (pag. 5), ASCP (pag. 4).

³⁴⁸ FMH (pag. 2), pro mente sana FR (pag. 1 seg.), pro mente sana DE (pag. 5 seg.), ASSM (pag. 1).

³⁴⁹ Protezione dell'infanzia Svizzera (pag. 1 seg.).

³⁵⁰ BL (pag. 2), LU (pag. 4), OW, SZ (pag. 1), AvenirSocial (pag. 5 seg.), FPS (pag. 2), Protezione dell'infanzia Svizzera (pag. 2), COPMA (pag. 5 seg.), LeavingCare, ASCP (pag. 4).

³⁵¹ UR (pag. 6).

³⁵² CSVDV (pag. 2).

Risultati della consultazione: modifica del Codice civile (Protezione degli adulti)

Altri partecipanti³⁵³ chiedono di chiarire il rapporto tra le nuove disposizioni e gli articoli 453 capoverso 2 CC (obbligo di collaborazione delle persone tenute al segreto d'ufficio o professionale) e 397a CO (obbligo d'avviso nel diritto in materia di mandato) al fine di evitare equivoci nella pratica.

4.6.2 Diritto d'avviso delle persone vincolate dal segreto professionale secondo il Codice penale (art. 443 cpv. 2 AP-CC)

Dieci Cantoni³⁵⁴, 1 partito³⁵⁵, 11 organizzazioni³⁵⁶ e 1 privato³⁵⁷ accolgono con favore l'agevolazione del diritto di avvisare l'autorità per le persone vincolate dal segreto professionale secondo il Codice penale (CP). Un partecipante³⁵⁸ solleva la questione del diritto di avvisare l'autorità delle persone la cui responsabilità penale non deriva direttamente dal segreto professionale secondo il CP, ma dalla disposizione speciale dell'articolo 47 della legge dell'8 novembre 1934³⁵⁹ sulle banche (LBCR) Un'organizzazione³⁶⁰ è preoccupata perché, a suo avviso, il capoverso 2 non esclude l'avvio di un procedimento penale per violazione del segreto professionale.

Secondo un Cantone³⁶¹, i lavori preparatori devono precisare che le persone con il diritto di avvisare l'autorità possono, dopo aver presentato un avviso di pericolo, fornire ulteriori informazioni senza farsi dispensare dal segreto professionale. Tuttavia, i pareri sulla deroga all'obbligo di farsi dispensare dal segreto professionale di cui all'articolo 443 capoverso 2 AP-CC sono divergenti. Per alcuni³⁶², questa disposizione offre in particolare ai medici un ulteriore strumento per intervenire in caso di necessità. Resta la possibilità di farsi dispensare dal segreto medico soprattutto in una situazione delicata³⁶³. Un partecipante³⁶⁴ teme che in singoli casi il diritto di avvisare l'autorità possa portare a una perdita di fiducia, in quanto una persona potrebbe rinunciare all'assistenza medica per paura che venga effettuato un avviso, il che pone un problema dal punto di vista dell'etica medica. Inoltre, non essendo più obbligati a farsi dispensare dal segreto medico, i medici potrebbero subire l'indesiderata conseguenza di essere i soli responsabili della decisione relativa all'avviso; decisione che oggi spetta all'autorità di vigilanza (competente per concedere la dispensa)³⁶⁵.

Un Cantone³⁶⁶ afferma che il segreto professionale dei medici viene vieppiù intaccato dalla proliferazione di diritti e obblighi d'avviso, il che non è nell'interesse dei pazienti. È favorevole alla subordinazione dell'avviso al criterio dell'*incapacità* di giudizio e ritiene che l'avviso concernente pazienti capaci di discernimento vada fatto solo con il consenso dell'interessato o

³⁵³ OW, SZ (pag. 1), AvenirSocial (pag. 6), COPMA (pag. 6), CSRF (pag. 2), Raiffeisen (pag. 3), ASB (pag. 6), Schwander (pag. 3), UNINE (pag. 5)

³⁵⁴ BL (pag. 3), BS (pag. 4), FR (pag. 3), LU (pag. 4), NW (pag. 5 seg.), OW, SO (pag. 2), SZ (pag. 1), UR (pag. 6), VS (pag. 2), ZH (pag. 8).

³⁵⁵ PLR (pag. 2).

³⁵⁶ ARTISET (pag. 10), AvenirSocial (pag. 6), BFH (pag. 2), COPMA (pag. 6), mfe (pag. 1 seg.), pro mente sana DE (pag. 1 seg.), Pro Senectute (pag. 5), SSMIG (pag. 1 seg.), CSV DV (pag. 2), ASCP (pag. 4 seg.), UNIGE (pag. 7).

³⁵⁷ Schwander (pag. 2).

³⁵⁸ ASB (pag. 5). RS 952.0.

³⁵⁹ RS 952.0

³⁶⁰ FSN (pag. 4).

³⁶¹ NW (pag. 5 seg.).

³⁶² mfe (pag. 1 seg.), SSMIG (pag. 1 seg.).

³⁶³ mfe (pag. 1 seg.), SSMIG (pag. 1 seg.).

³⁶⁴ ASSM (pag. 2).

³⁶⁵ ASSM (pag. 2).

³⁶⁶ ZH (pag. 8).

Risultati della consultazione: modifica del Codice civile (Protezione degli adulti)

dopo la dispensa dal segreto medico da parte dell'autorità competente. Due partecipanti³⁶⁷ sottolineano che il consenso dell'interessato risulta dal principio di autodeterminazione. Per un Cantone³⁶⁸ la procedura formale di dispensa dal segreto assicura che si proceda effettivamente alla ponderazione degli interessi necessaria per l'avviso. Un altro partecipante³⁶⁹ ritiene che la vaga condizione costituita dal bisogno di aiuto e dall'incapacità di discernimento sia allo stesso tempo problematica e necessaria.

Per contro, secondo 6 Cantoni³⁷⁰, 7 organizzazioni³⁷¹ e 1 privato³⁷², la protezione dovrebbe essere garantita a tutte le persone bisognose di aiuto, indipendentemente dal fatto che siano capaci di discernimento o meno, motivo per cui l'espressione «incapace di discernimento» dovrebbe essere eliminata dalla disposizione. Nella prassi, la restrizione proposta comporterebbe insidiose difficoltà di delimitazione e disparità di trattamento³⁷³. La capacità di discernimento in relazione al caso concreto in esame è relativa e può variare con il tempo, essere totale o parziale o addirittura assente a seconda dello stato psico-fisico in cui si trova l'interessato³⁷⁴. La valutazione della capacità di discernimento è quindi molto complessa anche per le persone vincolate dal segreto professionale come i medici³⁷⁵ e vi è da temere che questi ultimi si astengano dal presentare un avviso all'APMA per paura di subire conseguenze penali³⁷⁶. È proprio per questi motivi che un'organizzazione³⁷⁷ rifiuta la disposizione: le persone vincolate dal segreto professionale devono continuare a farsi dispensare dall'obbligo del segreto.

4.6.3 Obblighi di avviso (art. 443a AP-CC)

Alcuni partecipanti³⁷⁸ hanno chiesto la soppressione senza sostituzione della disposizione sugli obblighi di avviso. Ritengono infatti un obbligo di avviso su scala nazionale obsoleto, perché nella pratica il diritto di avviso viene esercitato. Direttive interne e la stretta osservanza di codici professionali interassociativi garantiscono già la dovuta diligenza in caso di pericolo e fanno sì che le organizzazioni di aiuto ai disabili che offrono consulenza sociale esercitino regolarmente il loro diritto di avvisare l'autorità³⁷⁹.

La maggior parte degli altri partecipanti ha per contro preso posizione sulle varie questioni relative all'obbligo di avviso che questa disposizione intende disciplinare.

³⁶⁷ CSV DV (pag. 2), UNIGE (pag. 6).

³⁶⁸ ZH (pag. 8).

³⁶⁹ FSN (pag. 4).

³⁷⁰ BE (pag.3), BL (pag.3), BS (pag. 4 seg.), OW, SZ (pag. 1), VS (pag. 2).

³⁷¹ AvenirSocial (pag. 6), BFH (pag. 2), FPS (pag. 1), COPMA (pag. 6), CSRF (pag. 2), ASCP (pag. 4 seg.).

³⁷² Schwander (pag. 2 seg.).

³⁷³ BL (pag. 3), AvenirSocial (pag. 6), BFH (pag. 2), COPMA (pag. 6).

³⁷⁴ BS (pag. 4 seg.), FMH (pag. 2), FPS (pag.1).

³⁷⁵ BS (pag. 4 seg.).

³⁷⁶ BE (pag.3), BS (pag. 4 seg.), FSP (pag.1).³⁷⁷ pro mente sana FR (pag. 2).

³⁷⁷ pro mente sana FR (pag. 2).

³⁷⁸ 21xInsieme (pag. 5), Pro infirmis (pag. 1).

³⁷⁹ 21xInsieme, (pag. 5), Pro infirmis (pag. 1).

Risultati della consultazione: modifica del Codice civile (Protezione degli adulti)

Capoverso 1 numero 1: 8 Cantoni³⁸⁰, 4 partiti³⁸¹ e 8 organizzazioni³⁸² accolgono con favore l'estensione dell'obbligo legale di avvisare l'autorità agli specialisti dei settori della cura della persona o degli interessi patrimoniali che nella loro attività professionale sono regolarmente in contatto con persone bisognose di aiuto. In determinate circostanze sono proprio gli anziani a essere particolarmente bisognosi di aiuto ed esposti a potenziali pericoli³⁸³. Un'organizzazione³⁸⁴ auspica addirittura la creazione di un servizio a livello federale per lottare contro le frodi finanziarie nei confronti delle persone anziane.

Alcuni partecipanti³⁸⁵ propongono di restringere la cerchia delle persone vincolate dall'obbligo di avvisare l'APMA, in analogia con la normativa sulla protezione dei minori (art. 314d CC). Altri³⁸⁶ propongono di estendere la riserva a favore delle persone vincolate dal segreto professionale secondo il CP ai titolari del segreto bancario di cui all'articolo 47 LBCR, il che, secondo un partecipante³⁸⁷ dispensa i collaboratori degli istituti finanziari dall'obbligo di comunicazione.

Per alcuni partecipanti³⁸⁸, la nuova disposizione rappresenta un chiarimento opportuno per gli assistenti sociali e i collaboratori di organizzazioni quali Pro Senectute. Spiegano che attualmente è difficile per questi collaboratori sapere se sono tenuti all'obbligo di avviso o meno, poiché non è sempre chiaro se stiano svolgendo un'attività ufficiale. Per altri partecipanti³⁸⁹, invece, questa norma comporta numerose difficoltà di delimitazione: se il collaboratore di Spitex è un «infermiere» (di cui all'art. 321 CP) non è tenuto ad avvisare l'autorità, ma ha il diritto di farlo (secondo l'art. 443 cpv. 2 AP-CC). Se invece si tratta di un collaboratore sprovvisto della relativa qualifica professionale esplicitamente menzionata nell'articolo 321 CP (p. es. un collaboratore della ristorazione o una persona, priva di formazione sanitaria, che si occupa di assistenza ambulatoriale agli anziani), allora è assoggettato all'obbligo di avvisare. Per questi partecipanti³⁹⁰ tale distinzione è oggettivamente ingiustificata e cela il rischio che le persone interessate (p. es. i collaboratori di curaviva, pro mente sana e Pro Senectute, esplicitamente menzionati nel rapporto esplicativo) non ricorrano più a tali offerte di sostegno. Questo rischio spinge altri partecipanti³⁹¹ a respingere fermamente questa disposizione. Al fini di una maggiore chiarezza, alcuni partecipanti chiedono che il messaggio chiarisca esattamente quali attori sono assoggettati all'obbligo di avvisare l'APMA.³⁹²

³⁸⁰ BS (pag. 5), FR (pag. 3), LU (pag. 4), SO (pag. 2), OW, SZ (pag. 1), UR (pag. 6), VS (pag. 2).

³⁸¹ Alleanza del centro (pag. 2), PLR (pag. 2), I verdi (pag. 2), PS (pag. 1).

³⁸² ARTISET (pag. 10), AvenirSocial (pag. 6), BFH (pag. 2), COPMA (pag. 6), Pro Senectute (pag. 5), ASCP (pag. 5.), UNIGE (pag. 7), UNINE (pag. 5).

³⁸³ LU (pag. 4), PLR (pag. 2).

³⁸⁴ SVgE (pag. 7).

³⁸⁵ Maranta/Rosch (pag. 10).

³⁸⁶ Raiffeisen (pag. 3), ASB (pag. 5).

³⁸⁷ Raiffeisen (pag. 3).

³⁸⁸ HES-SO (pag. 5), Pro Senectute (pag. 5).

³⁸⁹ FMH (pag. 2), ASSM (pag. 2).

³⁹⁰ FMH (pag. 2), ASSM (pag. 2).

³⁹¹ pro mente sana DE (pag. 2 segg).

³⁹² TI (pag. 3), FSN (pag. 4), UNINE (pag. 5).

Risultati della consultazione: modifica del Codice civile (Protezione degli adulti)

Capoverso 2: alcuni partecipanti³⁹³ chiedono la soppressione di questo capoverso, perché ritengono che l'obbligo di avvisare «solo» il superiore gerarchico possa causare incertezze nella pratica.

Capoverso 3: solo un Cantone³⁹⁴ approva espressamente il fatto che i Cantoni possano stabilire ulteriori obblighi di avvisare. Un Cantone³⁹⁵, 1 partito³⁹⁶, 6 organizzazioni³⁹⁷ e 2 privati³⁹⁸ ritengono invece che una regolamentazione esaustiva dell'obbligo di avvisare l'autorità nel diritto federale sia nell'interesse della certezza del diritto e dell'uguaglianza giuridica (anche se per taluni Cantoni ciò equivale a una restrizione). Secondo un partito³⁹⁹ regolamentazioni cantonali differenti sono particolarmente problematiche se la persona bisognosa di aiuto e la persona tenuta all'obbligo di avvisare indicata al capoverso 1 numero 1 non abitano nello stesso Cantone. Il capoverso 3 va quindi respinto e stralciato. Alcuni partecipanti⁴⁰⁰ suggeriscono anche l'abrogazione della disposizione corrispondente nel diritto della protezione dei minori.

4.6.4 Diritto e obbligo di collaborazione nel procedimento (art. 448 cpv. 1^{bis} – 3 AP-CC).

Capoverso 1^{bis} (obbligo di collaborazione): solo un Cantone⁴⁰¹ approva espressamente la nuova disposizione e la formulazione proposta. Cinque Cantoni⁴⁰² e 5 organizzazioni⁴⁰³ chiedono l'eliminazione nel capoverso 1^{bis} della condizione restrittiva dell'*incapacità* di discernimento, perché ritenuta inapplicabile nella pratica (v. commenti sul diritto di avvisare l'autorità al n.4.6.2).

Altri partecipanti⁴⁰⁴ si oppongono alla concessione del diritto di collaborazione alle persone vincolate dal segreto professionale. Secondo un partecipante⁴⁰⁵ tale concessione comporta un'enorme responsabilità a questa categoria di persone, in particolare ai medici, perché non si tratta di un avviso che consiste solo nel segnalare che una persona ha bisogno di aiuto, ma di trasmettere all'autorità informazioni molto concrete sulla salute dell'interessato (p. es., risultati di test cognitivi, diagnosi, registrazioni di consultazioni medico-paziente, ecc.). Per tutelare il rapporto di fiducia tra medico e paziente, la responsabilità della collaborazione deve continuare a spettare all'autorità competente per la dispensa dal segreto professionale.

Un'organizzazione⁴⁰⁶ ritiene infine che il tenore della disposizione non sia chiaro. A suo avviso il sintagma «senza farsi previamente liberare» non significa «senza farsi liberare del tutto», il che implica che la persona deve farsi dispensare dal segreto in un secondo tempo.

³⁹³ Maranta/Rosch (pag. 10).

³⁹⁴ SZ (pag. 2).

³⁹⁵ OW.

³⁹⁶ I verdi (pag. 2).

³⁹⁷ AvenirSocial (pag. 6), FMH (pag. 2), COPMA (pag. 6), ASSM (pag. 3), ASCP (pag. 5), UNINE (pag. 5).

³⁹⁸ Maranta/Rosch (pag. 10).

³⁹⁹ I verdi (pag. 2).

⁴⁰⁰ COPMA (pag. 6 seg.).

⁴⁰¹ UR (pag. 7).

⁴⁰² BL (pag. 3), BS (pag. 5 seg.), OW, SZ (pag. 1), VS (pag. 2).

⁴⁰³ AvenirSocial (pag. 7), FMH (pag. 2 seg.), COPMA (pag. 7), CSRF (pag. 3), ASCP (pag. 5).

⁴⁰⁴ pro mente sana FR (pag. 2), ASSM (pag. 3).

⁴⁰⁵ ASSM (pag. 3).

⁴⁰⁶ ASB (pag. 6).

Risultati della consultazione: modifica del Codice civile (Protezione degli adulti)

Si domanda inoltre cosa succede nel caso in cui l'autorità competente non conceda la dispensa.

Capoverso 2 (obbligo di collaborazione): 2 Cantoni⁴⁰⁷ e 2 organizzazioni⁴⁰⁸ accolgono con favore la nuova regolamentazione, mentre i rappresentanti della professione medica⁴⁰⁹ la respingono per diverse ragioni. Ritengono che il diritto di collaborazione di cui al nuovo articolo 448 capoverso 1^{bis} la renda obsoleta. Alcuni partecipanti⁴¹⁰ criticano inoltre il fatto che le autorità competenti possano dispensare le persone vincolate dal segreto professionale (in particolare i medici) da tale segreto, anche contro la loro volontà dichiarata, solo perché lo desidera l'APMA. Ritengono che le persone vincolate dal segreto professionale debbano essere in grado di decidere autonomamente se la loro collaborazione nel procedimento possa essere utile per il paziente nel caso specifico o se sia controindicata a causa della perdita di fiducia che ne deriverebbe.

I rappresentati della professione medica⁴¹¹ non capiscono inoltre perché il segreto degli avvocati dovrebbe essere più importante di quello dei professionisti della salute. Alcuni partecipanti propongono di estendere la **riserva del segreto professionale** di cui al capoverso 2 ai curatori che rappresentano la persona interessata nel procedimento e non sono avvocati⁴¹² nonché agli ex curatori nel procedimento.⁴¹³

Capoverso 3 (abrogazione della riserva dell'obbligo di collaborazione per alcune categorie di persone): 3 Cantoni⁴¹⁴ e 3 organizzazioni⁴¹⁵ accolgono con favore l'abrogazione del capoverso 3, mentre altre organizzazioni⁴¹⁶ vogliono conservarlo tale e quale, sostenendo che il mantenimento della massima riservatezza, senza alcun obbligo né di avvisare né di collaborare, sia un requisito irrinunciabile per una buona riuscita dell'operato nel campo della consulenza e dell'assistenza spirituale⁴¹⁷.

4.7 Regole precise sulla comunicazione e le informazioni sulle misure di protezione degli adulti

4.7.1 Obbligo di comunicazione al Comune di domicilio (art. 449c cpv. 1 n. 2 lett. a AP-CC)

Quattro Cantoni⁴¹⁸ e 4 organizzazioni⁴¹⁹ accolgono con favore la proposta di modifica della disposizione entrata in vigore il 1° gennaio 2024, che limita l'obbligo di comunicazione alle cure che revocano o limitano l'esercizio dei diritti civili, perché in tal modo si sostiene e facilita l'esecuzione del mandato.

⁴⁰⁷ OW, SZ (pag. 1).

⁴⁰⁸ ARTISET (pag. 11), COPMA (pag. 7).

⁴⁰⁹ FMH (pag. 3), ASSM (pag. 3).

⁴¹⁰ ZH (pag. 10), FMH (pag. 3), ASSM (pag. 3).

⁴¹¹ FMH (pag. 3), ASSM (pag. 3).

⁴¹² Maranta/Rosch (pag. 11).

⁴¹³ BS (pag. 6), AvenirSocial (pag. 7), COPMA (pag. 8).

⁴¹⁴ BS (pag. 6), OW, SZ (pag. 1).

⁴¹⁵ ARTISET (pag. 11), AvenirSocial (pag. 7), COPMA (pag. 8).

⁴¹⁶ AS (pag. 1 seg.), EKS (pag. 6).

⁴¹⁷ AS (pag. 1 seg.), EKS (pag. 4 seg.).

⁴¹⁸ BS (pag. 6), LU (pag. 4), UR (pag. 7), ZH (pag. 10).

⁴¹⁹ ARTISET (pag. 11), Pro Senectute (pag. 6), UCS (pag. 2), UNIGE (pag. 8).

Risultati della consultazione: modifica del Codice civile (Protezione degli adulti)

Per contro, 6 Cantoni⁴²⁰, 2 organizzazioni⁴²¹ e 2 privati⁴²² rifiutano l'obbligo di comunicare al Comune di domicilio l'esistenza di misure di protezione e di restrizione dell'esercizio dei diritti civili:

- 1 Cantone⁴²³ ritiene che solo l'APMA (e non il Comune di domicilio) sia competente per fornire informazioni a terzi sulle misure di protezione e sull'esercizio dei diritti civili. Un altro⁴²⁴ osserva che il Comune di domicilio non è legittimato a rilasciare certificati di competenza per l'esercizio dei diritti civili;
- per diversi partecipanti⁴²⁵ non è chiaro perché i Comuni di domicilio avrebbero bisogno di queste informazioni. Un Cantone⁴²⁶ contesta l'affermazione secondo cui la comunicazione è necessaria per la tenuta del catalogo elettorale, perché se una persona è stata privata in tutto o in parte dell'esercizio dei diritti civili, non significa che non sia capace di discernimento rispetto all'esercizio del suo diritto di voto. In questo contesto, un Cantone⁴²⁷ si chiede se non è più opportuno trasmettere l'informazione all'autorità cantonale responsabile del registro degli abitanti secondo l'articolo 6 della legge del 23 giugno 2006⁴²⁸ sull'armonizzazione dei registri (LarRa) o addirittura della tenuta del catalogo elettorale secondo l'articolo 4 della legge federale del 17 dicembre 1976⁴²⁹ sui diritti politici (LDP). Nel Cantone di Ginevra, il Comune non è responsabile né dell'uno né dell'altro;
- 3 partecipanti⁴³⁰ dubitano della compatibilità dell'obbligo di comunicazione con la protezione dei dati.

Secondo 2 Cantoni⁴³¹ e 2 organizzazioni⁴³² occorre ripensare gli obblighi di comunicazione o quantomeno stabilire esattamente quale servizio ha bisogno quali informazioni a quale scopo. Per un Cantone⁴³³, la sola comunicazione che interessa i Comuni di domicilio è l'istituzione di una curatela di rappresentanza secondo l'articolo 394 CC.

Altri partecipanti nutrono un'opinione diametralmente opposta e ritengono che per i Comuni sia particolarmente importante disporre di informazioni complete su tutte le curatele⁴³⁴. Due organizzazioni⁴³⁵ sono quindi a favore del mantenimento della versione dell'articolo 449c ca-

⁴²⁰ AI (pag. 2), AR (pag. 5), BL (pag. 3), GL (pag. 3), OW, SZ (pag. 1).

⁴²¹ AvenirSocial (pag. 8), COPMA (pag. 8).

⁴²² Maranta/Rosch (pag. 12).

⁴²³ AI (pag. 2).

⁴²⁴ AR (pag. 5).

⁴²⁵ AR (pag. 5), GL (pag. 3), OW, SZ (pag. 1), AvenirSocial (pag. 8), BFH (pag. 2), COPMA (pag. 8).

⁴²⁶ BL (pag. 3).

⁴²⁷ GE (pag. 4).

⁴²⁸ RS **431.02**

⁴²⁹ RS **161.1**

⁴³⁰ AI (pag. 2), OW, BFH (pag. 2).

⁴³¹ OW, SZ (pag. 1).

⁴³² AvenirSocial (pag. 8), COPMA (pag. 8).

⁴³³ NW (pag. 6).

⁴³⁴ ASC (pag. 2 seg.).

⁴³⁵ ASC (pag. 2 seg.), VZE (1 seg.).

Risultati della consultazione: modifica del Codice civile (Protezione degli adulti)

povero 1 numero 2 lettera a CC entrata in vigore il 1° gennaio 2024. Un'altra organizzazione⁴³⁶ approva l'obbligo di comunicare le decisioni al Comune di domicilio nella pratica quotidiana, in quanto ciò sostiene e agevola l'esecuzione del mandato. Per motivi di praticabilità, un'altra organizzazione⁴³⁷ ritiene che occorra assolutamente comunicare, oltre che la misura, anche l'organizzazione competente e il curatore (compreso il suo indirizzo se è un curatore privato) così come l'eventuale cambio di curatore. Come motivi della comunicazione di misure che revocano o limitano l'esercizio dei diritti civili, alcuni partecipanti⁴³⁸ citano il rilascio di certificati di competenza per l'esercizio dei diritti civili (disciplinato in modo diverso da Cantone a Cantone), la tenuta del catalogo elettorale e il rilascio di documenti di identità. A favore dell'utilità di comunicare tutte le misure uno di questi partecipanti⁴³⁹ cita invece il ruolo del registro degli abitanti come piattaforma di dati per altre autorità, ad esempio l'amministrazione fiscale, i servizi incaricati del versamento dei contributi sociali o anche l'ufficio dei testamenti.

Se il Consiglio federale mantiene la modifica proposta, due partecipanti⁴⁴⁰ propongono una disposizione potestativa aggiuntiva che consenta ai Cantoni di fornire ai Comuni informazioni supplementari.

Infine, 1 Cantone⁴⁴¹ chiede di precisare il momento della comunicazione, proponendo che sia trasmessa non appena la misura è esecutiva, senza aspettare il passaggio in giudicato della corrispondente decisione dell'APMA. A tal fine occorre modificare di conseguenza l'articolo 43 capoversi 5 e 6 dell'ordinanza del 28 aprile 2004⁴⁴² sullo stato civile (OSC).

4.7.2 Informazioni dell'APMA alle persone vicine e a terzi (art. 451 cpv. 1^{bis} e 2 AP-CC)

Capoverso 1^{bis}: 3 Cantoni⁴⁴³ e 5 organizzazioni⁴⁴⁴ accolgono con favore il fatto che l'APMA informi le persone vicine (e i terzi) se ciò è nell'interesse dell'interessato, il che corrisponde già ampiamente a quanto accade nella pratica. Alcuni partecipanti⁴⁴⁵ precisano che le persone vicine non devono perseguire un obiettivo fine a sé stesso, ma servire gli interessi delle persone interessate.

Per contro, il nuovo capoverso 1^{bis} è stato respinto da 3 Cantoni⁴⁴⁶ e da 3 privati⁴⁴⁷ che ritengono sia in conflitto con l'obbligo di mantenere il segreto dell'APMA⁴⁴⁸. Alcuni partecipanti⁴⁴⁹ aggiungono che il diritto vigente offre già a terze persone la possibilità di chiedere all'APMA informazioni sulle misure di protezione (cfr. art. 451 cpv. 2 CC). Uno di essi⁴⁵⁰ precisa che l'in-

⁴³⁶ ASCP (pag. 5).

⁴³⁷ ASSA (pag. 2 seg.).

⁴³⁸ ASSA (pag. 2 segg.), VZE (pag. 2).

⁴³⁹ ASSA (pag. 2 segg.).

⁴⁴⁰ ASC (pag. 2 seg.), ASSA (pag. 2 segg.).

⁴⁴¹ GE (pag. 3).

⁴⁴² RS 211.112.2

⁴⁴³ BS (pag. 6), OW, SZ (pag. 1).

⁴⁴⁴ ARTISET (pag. 11), AvenirSocial (pag. 8), COPMA (pag. 8), Pro Senectute (pag. 6), ASCP (pag. 6).

⁴⁴⁵ BS (pag. 5), OW, SZ (pag. 1), AvenirSocial (pag. 8), COPMA (pag. 8).

⁴⁴⁶ AR (pag. 5), GE (pag. 4), UR (pag. 7).

⁴⁴⁷ Maranta/Rosch (pag. 12), Neuenschwander (pag. 2 seg.).

⁴⁴⁸ GE (pag. 4), Neuenschwander (pag. 2 seg.).

⁴⁴⁹ AR (pag. 5), GE (pag. 4), UR (pag. 7).

⁴⁵⁰ GE (pag. 4).

Risultati della consultazione: modifica del Codice civile (Protezione degli adulti)

formazione delle persone vicine sarà garantita grazie alle nuove disposizioni sulla partecipazione al procedimento. Due Cantoni⁴⁵¹ sostengono inoltre che la comunicazione di informazioni proposta viola l'attuale ripartizione dei ruoli tra l'APMA e il curatore nominato, poiché la fornitura di informazioni alle persone vicine e a terzi è in linea di principio un compito del curatore.

Capoverso 2: 4 Cantoni⁴⁵² e 2 organizzazioni⁴⁵³ accolgono con favore sia l'eliminazione della norma sulla delega al Consiglio federale relativa all'informazione fornita dall'APMA sia il mantenimento della trasmissione di informazioni su domanda secondo il capoverso 2. Considerato che si tratta di dati particolarmente sensibili, un partito⁴⁵⁴ sottolinea l'importanza di interpretarla e applicarla in modo restrittivo.

5 Altre osservazioni e proposte

Diversi partecipanti hanno espresso ulteriori richieste in vista della revisione attuale o di revisioni future.

5.1 Creazione di una procedura standardizzata dinanzi all'APMA

La necessità di disporre di un diritto procedurale codificato a livello federale in materia di protezione dei minori e degli adulti secondo il diritto civile è rivendicata sia da 2 Cantoni⁴⁵⁵, che hanno approvato l'avamprogetto, sia da 2 Cantoni⁴⁵⁶ che lo respingono proprio per questo motivo (v. n. 3.2). Due privati⁴⁵⁷ condividono lo stesso parere (v. n. 3.2).

Tre Cantoni⁴⁵⁸ ritengono che l'unificazione del diritto procedurale faciliti il lavoro nella pratica, ad esempio quando si tratta di riprendere o di trasferire misure di protezione dei minori e degli adulti da un Cantone all'altro. Precisano inoltre che la crescente mobilità della popolazione aumenta gli spostamenti da un Cantone all'altro e quindi anche i trasferimenti delle misure di protezione esistenti (per bambini e adulti) dai Cantoni limitrofi.

Tre Cantoni⁴⁵⁹ sono dell'avviso che la standardizzazione della procedura su scala svizzera sia anche legittimata dal fatto che il contenuto della presente revisione sia incentrato su questioni di diritto procedurale, quali il rafforzamento della posizione procedurale delle persone vicine o il disciplinamento della competenza territoriale nel campo del ricovero a scopo di assistenza; questioni che secondo uno di essi⁴⁶⁰ non rientrano nella sistematica del CC.

⁴⁵¹ AR (pag. 5), UR (pag. 7).

⁴⁵² BS (pag. 5), LU (pag. 4), OW, SZ (pag.1).

⁴⁵³ AvenirSocial (pag. 8), COPMA (pag. 8).

⁴⁵⁴ PS (pag. 2).

⁴⁵⁵ NW (pag. 6), SH (pag. 3).

⁴⁵⁶ AR (pag. 2), UR (pag. 2 seg.).

⁴⁵⁷ Maranta/Rosch (pag. 5).

⁴⁵⁸ AR (pag. 2), NW (pag. 6), SH (pag. 3).

⁴⁵⁹ AR (pag. 2), NW (pag. 6), UR (pag. 2 seg.).

⁴⁶⁰ UR (pag. 2).

5.2 Abrogazione della curatela generale (art. 398 CC)

Sia i favorevoli alla proposta⁴⁶¹ che i contrari⁴⁶² (10 in totale) chiedono l'abrogazione della curatela generale prevista all'articolo 398 CC⁴⁶³ o l'esame della stessa nel quadro di una futura revisione⁴⁶⁴ al fine di attuare la CDPD. La curatela generale secondo l'articolo 398 CC è diventata superflua nella prassi, perché tutte le esigenze di aiuto e protezione delle persone interessate possono essere soddisfatte con le curatele personalizzate⁴⁶⁵.

Diversi partecipanti⁴⁶⁶ chiedono inoltre lo sviluppo di un sistema di decisione assistita (*supported decision making*) ai fini dell'armonizzazione con la CDPD nella consapevolezza che una tale revisione richiederebbe diversi anni. Fino a quando non sarà implementato un sistema di decisione assistita, si dovrà garantire che i principi di sussidiarietà e proporzionalità siano attuati nel diritto della protezione degli adulti. In questo modo è possibile ridurre il numero di persone colpite da una restrizione dell'esercizio dei diritti civili⁴⁶⁷.

5.3 Modifica dei requisiti di convalida del mandato precauzionale

Tre Cantoni⁴⁶⁸ e 3 organizzazioni⁴⁶⁹ chiedono altresì l'adeguamento dei requisiti per la convalida di un mandato precauzionale o la verifica degli stessi nell'ambito di una futura revisione. Il requisito di convalida di un mandato precauzionale non deve essere legato all'incapacità di discernimento bensì al bisogno di aiuto e di protezione, come è il caso per le curatele⁴⁷⁰. Secondo una di queste organizzazioni⁴⁷¹ le persone costituiscono un mandato precauzionale allo scopo di evitare interferenze ufficiali nei loro affari, ma questo è spesso inevitabile, perché una persona inizia ad avere bisogno di aiuto prima di perdere completamente la capacità di discernimento. Ne consegue che possa essere necessario costituire una curatela e quindi adottare un provvedimento ufficiale.

La stessa organizzazione⁴⁷² suggerisce di valutare la possibilità di convalidare solo una parte del mandato precauzionale o solo determinati atti o negozi oppure ambiti, poiché la capacità di discernimento è relativa. Un Cantone⁴⁷³ ritiene urgente che la legge preveda la revoca del diritto di voto e di elezione per le persone anziane affette da incapacità di discernimento con un mandato precauzionale convalidato e non per quelle senza mandato precauzionale ma oggetto di una curatela personalizzata.

⁴⁶¹ BS (pag. 1), OW, SZ (pag.1), AvenirSocial (pag. 8), COPMA (pag. 9), CSRF (pag.4).

⁴⁶² Inclusion Handicap (pag. 2), pro mente sana DE (pag. 1), Maranta/Rosch (pag. 5 e 13).

⁴⁶³ BS (pag. 1), Inclusion Handicap (pag. 2), Maranta/Rosch (pag. 5 e 13).

⁴⁶⁴ OW, SZ (pag. 1), AvenirSocial (pag. 8), COPMA (pag. 9), CSRF (pag. 4).

⁴⁶⁵ BS (pag. 6), COPMA (pag. 6), CSRF (pag. 3 seg.).

⁴⁶⁶ Maranta/Rosch (pag. 5), Inclusion Handicap (pag. 2 seg.), 21xinsieme (pag. 2).

⁴⁶⁷ 21xinsieme (pag. 2).

⁴⁶⁸ BS (pag. 1), OW, SZ (pag.1).

⁴⁶⁹ AvenirSocial (pag. 8), COPMA (pag. 9), CSRF (pag. 3).

⁴⁷⁰ BS (pag. 7), COPMA (pag. 9), CSRF (pag. 3).

⁴⁷¹ CSRF (pag. 3).

⁴⁷² CSRF (pag. 4).

⁴⁷³ BS (pag. 6 seg.).

5.4 Ricovero a scopo di assistenza

Secondo 3 partecipanti⁴⁷⁴, è necessario anche un adeguamento della regolamentazione dell'istituto del ricovero a scopo di assistenza (art. 426 segg. CC) e del trattamento in assenza di consenso (cfr. art. 434 CC), sia dal punto di vista medico-etico e giuridico⁴⁷⁵ sia dal punto di vista della CDPD⁴⁷⁶.

5.5 Modifica dell'allegato all'ordinanza sulla tessera d'assicurato per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie

Due privati⁴⁷⁷ ritengono che l'APMA debba essere in grado di verificare, nell'ambito di un procedimento secondo l'articolo 373 CC (intervento dell'autorità di protezione degli adulti), se la persona interessata ha annotato sulla tessera d'assicurato il luogo in cui ha depositato le direttive del paziente (cfr. art. 371 cpv. 2 CC) e che occorra modificare di conseguenza l'allegato dell'ordinanza del 14 febbraio 2007 sulla tessera d'assicurato per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.

6 Ripercussioni del progetto per la Confederazione e i Cantoni

Alcuni partecipanti sottolineano che la revisione comporterà costi aggiuntivi. Un Cantone⁴⁷⁸ evidenzia in particolare i presunti costi aggiuntivi per l'APMA e per i tribunali di seconda istanza dovuti all'estensione della partecipazione al procedimento e alla modifica della competenza territoriale. Un'organizzazione⁴⁷⁹ chiede una stima concreta dei costi derivanti dall'onere aggiuntivo necessario legato alla verifica dei requisiti del diritto legale di rappresentanza e dell'obbligo di avvisare l'APMA.

7 Consultazione

Secondo l'articolo 9 della legge federale del 18 marzo 2005⁴⁸⁰ sulla procedura di consultazione, sono accessibili al pubblico la documentazione posta in consultazione, i pareri pervenuti (scaduto il termine per rispondere) e il rapporto sui risultati (dopo che il Consiglio federale ne ha preso atto). Tali documenti sono consultabili in forma elettronica sulla piattaforma di pubblicazione del diritto federale, dove figurano anche i pareri integrali (art. 16 dell'ordinanza del 17 agosto 2005⁴⁸¹ sulla consultazione).

⁴⁷⁴ Inclusion Handicap (pag. 2), Maranta/Rosch (pag. 5), ASSM (pag. 1 seg.).

⁴⁷⁵ SAMV (pag.1 seg.).

⁴⁷⁶ Inclusion Handicap (pag. 2).

⁴⁷⁷ Maranta/Rosch (pag. 12).

⁴⁷⁸ ZH (pag.1).

⁴⁷⁹ Raiffeisen (pag. 3).

⁴⁸⁰ RS 172.061

⁴⁸¹ RS 172.061.1

Elenco dei partecipanti
Verzeichnis der Eingaben
Liste des organismes ayant répondu

Cantoni / Kantone / Cantons

AG	Aargau / Argovie / Argovia
AI	Appenzell Innerrhoden / Appenzell Rh.-Int. / Appenzello Interno
AR	Appenzell Ausserrhoden / Appenzell Rh.-Ext. / Appenzello Esterno
BE	Bern / Berne / Berna
BL	Basel-Landschaft / Bâle-Campagne / Basilea-Campagna
BS	Basel-Stadt / Bâle-Ville / Basilea-Città
FR	Freiburg / Fribourg / Friburgo
GE	Genf / Genève / Ginevra
GL	Glarus / Glaris / Glarona
GR	Graubünden / Grisons / Grigioni
JU	Jura / Giura
LU	Luzern / Lucerne / Lucerna
NE	Neuenburg / Neuchâtel
NW	Nidwalden / Nidwald / Nidvaldo
OW	Obwalden / Obwald / Obvaldo
SG	St. Gallen / Saint-Gall / San Gallo
SH	Schaffhausen / Schaffhouse / Sciaffusa
SO	Solothurn / Soleure / Soletta
SZ	Schwyz / Svitto
TG	Thurgau / Thurgovie / Turgovia
TI	Tessin / Ticino
UR	Uri
VD	Waadt / Vaud
VS	Wallis / Valais / Vallese
ZG	Zug / Zoug / Zugo
ZH	Zürich / Zurich / Zurigo

Partiti / Parteien / Partis politiques

PLR	FDP. Die Liberalen PLR. Les Libéraux-Radicaux PLR. I Liberali Radicali PLD. Ils Liberals
I Verdi	Grüne Schweiz (Grüne) Les Vert-e-s Suisses (Vert-e-s) Verdi svizzeri (Verdi)

Risultati della consultazione: modifica del Codice civile (Protezione degli adulti)

Alleanza del centro	Die Mitte Le Centre Alleanza del centro Allianza dal Center
PS	Sozialdemokratische Partei der Schweiz SP Parti socialiste suisse PS Partito socialista svizzero PS
UDC	Schweizerische Volkspartei SVP Union démocratique du centre UDC Unione democratica di centro UDC

Organizzazioni interessate e privati / Interessierte Organisationen und Privatpersonen / Organisations intéressées et particuliers

ARTISET	Föderation der Dienstleister für Menschen mit Unterstützungsbedarf Fédération des prestataires de services pour les personnes ayant besoin de soutien Federazione dei fornitori di servizi per persone bisognose di assistenza
AA	Armeeseelsorge AS Aumônerie de l'armée Assistenza spirituale dell'esercito
ATD	ATD Vierte Welt Schweiz ATD Quart Monde Suisse ATD Quarto Mondo Svizzera
AvenirSocial	Berufsverband soziale Arbeit Schweiz Association professionnelle suisse du travail social Associazione professionale lavoro sociale Svizzera Associaziun professiunala svizra de la lavur sociala
BFH	Berner Fachhochschule BFH Haute école spécialisée bernoise Scuola universitaria professionale bernese BFH
CERiS	Evangelisch-reformierten Kirche Schweiz EKS Église évangélique réformée de Suisse Chiesa evangelica riformata in Svizzera
FMH	Berufsverband der Schweizer Ärztinnen und Ärzte Organisation professionnelle du corps médical suisse Associazione professionale dei medici svizzeri
FSP	Föderation der Schweizer Psychologinnen und Psychologen FSP Fédération Suisse des Psychologues FSP Federazione Svizzera delle Psicologhe e degli Psicologi FSP
HES-SO	Fachhochschule Westschweiz HES-SO Haute Ecole Spécialisée de Suisse Occidentale HES-SO Scuola universitaria professionale della Svizzera occidentale HES-SO
Inclusion Handicap	Dachverband der Behindertenorganisationen Schweiz Association faitière des organisations suisses de personnes handicapées Mantello svizzero delle organizzazioni di persone con disabilità

Risultati della consultazione: modifica del Codice civile (Protezione degli adulti)

Insieme	Insieme Schweiz - Dachorganisation der Elternvereine für Menschen mit einer geistigen Behinderung Insieme Suisse - Fédération nationale des associations de parents de personnes vivant avec une déficience intellectuelle
Insieme 21	Verein für Menschen mit Trisomie 21 in der deutschsprachigen Schweiz Associazione per le persone affette da trisomia 21 nella Svizzera germanofona
Insieme Aarau-Lenzburg	
Insieme Baden-Wettingen	
Insieme Biel-See-land	
Insieme Brugg-Windisch	
Insieme Cerebral Zug	
Insieme Genève	
Insieme Inner-schwyz	
Insieme Jura	
Insieme Olten	
Insieme Ostschweiz Rheintal Rorschach	
Insieme Rapperswil-Jona	
Insieme Region Bern	
Insieme Solothurn	
Insieme Thun Oberland	
Insieme Unterwalden	
Insieme Uri	
Insieme Valais-Romand	
Insieme Vaud	
Insieme Zürcher Oberland	

Risultati della consultazione: modifica del Codice civile (Protezione degli adulti)

Protection de l'enfance	Kinderschutz Schweiz Protection de l'enfance Suisse Protezione dell'infanzia Svizzera
COPMA	Konferenz für Kindes- und Erwachsenenschutz KOKES Conférence en matière de protection des mineurs et des adultes COPMA Conferenza per la protezione dei minori e degli adulti COPMA
CSRF	Konferenz der Schweizerischen Grundbuchführung KSG Conférence Suisse du Registre Foncier CSRF Conferenza Svizzera del Registro Fondiario CSRF
Leaving care	Kompetenzzentrum Leaving Care Centre de compétences Leaving Care Centro di competenza Leaving Care
Maranta/Rosch	Luca Maranta e Daniel Rosch
mfe	Haus- und Kinderärzte Schweiz Médecins de famille et de l'enfance Suisse Medici di famiglia e dell'infanzia Svizzera
Neuenschwander	Niklaus Neuenschwander
Pro Infirmis	Pro Infirmis Svizzera
Pro Mente Sana DE	Schweizerische Stiftung Pro Mente Sana
Pro Mente Sana FR	Association romande Pro Mente Sana
Pro Senectute	Schweizerische Stiftung Pro Senectute Schweiz Fondazione nazionale Pro Senectute
Raiffeisen	Raiffeisen Svizzera
ASSM	Schweizerische Akademie der Medizinischen Wissenschaften SAMW Académie Suisse des Sciences Médicales ASSM Accademia svizzera delle scienze mediche ASSM
FSA/SAV	Schweizerische Anwaltsverband SAV Fédération Suisse des Avocats FSA Federazione Svizzera degli Avvocati
FSC	Schweizerischer Blinden- und Sehbehindertenverband SBV Fédération suisse des aveugles et malvoyants FSA Federazione svizzera dei ciechi e deboli di vista (FSC)
ASB	Schweizerische Bankiervereinigung SBVg Association suisse des banquiers ASB Associazione svizzera dei banchieri ASB
Schwander	Verena Schwander
SSMIG	Schweizerische Gesellschaft für Allgemeine Innere Medizin SGAIM Société Suisse de Médecine Interne Générale SSMIG Società Svizzera di Medicina Interna Generale SSMIG
ACS	Schweizerischer Gemeindeverband Association des communes suisses Associazione dei Comuni Svizzeri

Risultati della consultazione: modifica del Codice civile (Protezione degli adulti)

USAM	Schweizerischer Gewerbeverband SGV Union suisse des arts et métiers USAM Unione svizzera delle arti e mestieri USAM
CSVD	Schweizerische Konferenz gegen Häusliche Gewalt SKHG Conférence Suisse contre la violence domestique CSVD Conferenza Svizzera contro la Violenza Domestica CSVD
FSN	Schweizer Notarenverband SNV Fédération Suisse des Notaires FSN Federazione svizzera dei Notai FSN
UCS	Schweizerischer Städteverband SSV Union des villes suisses UVS Unione delle città svizzere UCS
ASCP	Schweizerische Vereinigung der Berufsbeiständinnen und Berufsbeistände SVBB Association suisse des curatrices et curateurs professionnels ASCP Associazione svizzera delle curatrici e dei curatori professionali ASCP
SVgE	Schweizerische Vereinigung gegen Erbschleicherei Association suisse contre la captation d'héritage Associazione svizzera contro la caccia all'eredità
ASM	Schweizerische Vereinigung der Richterinnen und Richter SVR Association suisse des magistrats de l'ordre judiciaire ASM Associazione svizzera dei magistrati ASM Associazion svizra dals derschaders ASD
ASSC	Schweizerischer Verband für Zivilstandswesen SVZ Association suisse des officiers de l'état civil ASEC Associazione svizzera degli ufficiali dello stato civile ASUSC
UCBCIECHI	Schweizerischer Zentralverein für das Blindenwesen SZBLIND Union central suisse pour le bien des aveugles UCBAVEUGLES Unione centrale svizzera per il bene dei ciechi UCBCIECHI
UNIGE	Universität Genf Université de Genève Università di Ginevra
UNINE	Universität Neuchâtel Université de Neuchâtel Università di Neuchâtel
ASSA	Verband Schweizerischer Einwohnerdienste VSED Association suisse des services des habitants ASSH Associazione svizzera dei servizi agli abitanti ASSA Associazion svizra dals servetschs als abitants ASSA
VZE	Verband Zürcher Einwohnerkontrolle VZE Associazione controllo abitanti del Cantone di Zurigo

Rinuncia a un parere / Verzicht auf Stellungnahme / Renonciation à une prise de position

- Università di Losanna
- Unione svizzera degli imprenditori